



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DEL CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE
SUL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
ESERCIZIO 2019

(art. 1, comma 5, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174
convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213)

Relazione allegata – Parte III

L'area istituzionale

Consigliere Mauro Bonaretti

Udienza da remoto del 20 luglio 2020 – Presidente Maria Riolo



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DEL CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE

SUL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE LOMBARDIA

ESERCIZIO 2019

(art. 1, comma 5, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213)

Relazione allegata – Parte III

L'area istituzionale

Magistrato:

Consigliere Mauro Bonaretti

Hanno collaborato:

Maria Grazia Mei, Mauro Donno, Nadia Ferraguto

Coordinamento

Maria Grazia Mei

SOMMARIO

1	INTRODUZIONE.....	7
2	L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA REGIONE LOMBARDIA	14
2.1	MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEGLI UFFICI	14
2.2	IL BUDGET DI DIREZIONE E IL COSTO DELLE RISORSE CORRENTI.....	16
3	INDICAZIONI GENERALI SULLA SPESA REGIONALE	24
3.1	LE MISURE PER LA RIDUZIONE DELLA SPESA	24
3.2	LE MISURE PER LA TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI.....	30
4	LA SPESA DEL PERSONALE	35
4.1	LA CONSISTENZA DEL PERSONALE	35
4.1.1	<i>Le piante organiche</i>	<i>35</i>
4.1.2	<i>La dirigenza</i>	<i>42</i>
4.2	L'ANDAMENTO DELLA SPESA DEL PERSONALE.....	47
4.3	IL RISPETTO DEI VINCOLI NORMATIVI IN MATERIA DI PERSONALE	64
4.3.1	<i>I limiti alla spesa del personale</i>	<i>64</i>
4.3.2	<i>I limiti di spesa per lavoro flessibile</i>	<i>71</i>
4.3.3	<i>I limiti assunzionali.....</i>	<i>75</i>
4.3.4	<i>Il reclutamento.....</i>	<i>76</i>
5	CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	86
	IL CONSUMO DI FATTORI PRODUTTIVI	86
	LE MISURE PER LA RIDUZIONE DELLA SPESA	86
	LA SPESA E LA CONSISTENZA DEL PERSONALE	87
	L'ANDAMENTO E I LIMITI DELLA SPESA DEL PERSONALE	88
	I LIMITI AL LAVORO FLESSIBILE	88
	I LIMITI ASSUNZIONALI E IL RECLUTAMENTO	89

INDICE DELLE TABELLE

TABELLA 1 - DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA	15
TABELLA 2 - BUDGET DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2019	18
TABELLA 3 - BUDGET DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2018	19
TABELLA 4 – BUDGET AGGREGATO DEI FATTORI PRODUTTIVI CORRENTI	21
TABELLA 5 - COSTO DEI FATTORI PRODUTTIVI CORRENTI – SERIE STORICA	22
TABELLA 6 – LIMITI DI SPESA EX D.L. 78/2010.....	30
TABELLA 7 – INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI	34
TABELLA 8 – DOTAZIONI E PERSONALE DEL COMPARTO IN SERVIZIO (2017 - 2019).....	35
TABELLA 9 - PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2019 (SERIE STORICA 2017-19).....	36
TABELLA 10– RIPARTIZIONE DEL PERSONALE TRA GLI UFFICI AL 31.12.2019.....	38
TABELLA 11 – CONFRONTO PERSONALE IN SERVIZIO E PERSONALE PER UFFICIO AL 31.12.2019	41
TABELLA 12 - PERSONALE DIRIGENZIALE IN SERVIZIO – 2017 - 2019	44
TABELLA 13 - PERSONALE DIRIGENZIALE NON IN SERVIZIO – 2019	44
TABELLA 14 - INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE IN ESSERE DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019	46
TABELLA 15 – PERSONALE DIRIGENZIALE ESTERNO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019	47
TABELLA 16 - COMPOSIZIONE DELLA SPESA DEL PERSONALE – CONFRONTO 2019-2017	49
TABELLA 17 - COMPOSIZIONE DELLA SPESA DEL PERSONALE RICALCOLATA PER	
MACROAGGREGATO – CONFRONTO 2018/2019	50
TABELLA 18 – DETTAGLIO SPESA DI PERSONALE CONFRONTO ANNI 2017-2018-2019.....	52
TABELLA 19 - NOTE ESPLICATIVE – CONFRONTO SPESA DI PERSONALE 2019-2018.....	58
TABELLA 20 - RIEPILOGO NOTE ESPLICATIVE PER MACROAGGREGATI.....	62
TABELLA 21 – SPESA DI PERSONALE 2018 CON E SENZA “NOTA4” E CONFRONTO CONTO	
ANNUALE	62
TABELLA 22 – DIFFERENZE FVP	63
TABELLA 23 – DIFFERENZE FPV MISSIONE 1 PROGRAMMA 10.....	63
TABELLA 24 – RISPETTO DEL VINCOLO DEL COMMA 557	66
TABELLA 25 - SPESE TRIENNIO 2011-13 INCLUSE AI FINI DEL RISPETTO DEL COMMA 557	67
TABELLA 26 - SPESE 2019 ESCLUSE AI FINI DEL RISPETTO DEL COMMA 557	67
TABELLA 27 - SPESE TRIENNIO 2011-13 INCLUSE AI FINI DEL RISPETTO DEL COMMA 557	68
TABELLA 28 – SPESE ESCLUSE TRIENNIO 2011-2013.....	69
TABELLA 29 – RISPETTO DEL VINCOLO DEL COMMA 557 (ANNO 2019) – DATI OMOGENEI	
(IMPORTO FINALE) E DIFFERENZA	70
TABELLA 30 – RISPETTO ART. 9 COMMA 28 D.L. 78/2010 – PERSONALE NON DI RUOLO	72
TABELLA 31 – RISPETTO LIMITE ART. 9, CO. 28 – VERSIONE REVISORI	72
TABELLA 32 – RISPETTO LIMITE ART. 9, CO. 28 IN FORMA ALTERNATIVA	73
TABELLA 33 - TURN OVER 2017-2019	76
TABELLA 34 – ESITI PROCEDIMENTI ASSUNZIONALI 2018.....	81

TABELLA 35 – ASSUNZIONI 2019 (PARTE DELLA TAB. 33 -<i>TURN OVER</i> 2017-2019).....	82
TABELLA 36 – ASSUNZIONI IN ESITO ALLA MOBILITÀ 2018	83

1 INTRODUZIONE

Nell'ambito del ciclo di parificazione del rendiconto generale della Regione per l'anno 2018, la Sezione aveva approfondito alcuni segmenti gestionali già trattati nelle precedenti parifiche, tra i quali l'assetto organizzativo dell'ente e il rispetto delle norme che recano misure per il controllo di alcune voci di spesa, dedicando inoltre un approfondimento al personale regionale, nel quadro più ampio delle politiche di gestione delle risorse umane come leva fondamentale per il perseguimento delle strategie dell'Ente, assumendo il ciclo delle performance come punto di osservazione privilegiato.

Dalle analisi svolte, la Sezione ha rilevato due aree di miglioramento, peraltro evidenziate dalla stessa Regione.

In primo luogo, la verticalità del sistema di **gerarchizzazione degli obiettivi** impedisce di cogliere le dimensioni di trasversalità delle politiche più complesse, quali quelle collegate alla programmazione europea o agli obiettivi delle Agenda ONU 2030, poiché tali strategie, per essere attuate, prevedono il coinvolgimento congiunto di una pluralità di attori interni e ciò rende insufficiente la tradizionale lettura verticale degli obiettivi organizzativi. Questo elemento di complessità potrebbe richiedere, in prospettiva, un aggiornamento dei meccanismi operativi di programmazione e controllo, oppure una riconsiderazione della struttura organizzativa dell'ente in termini di strutture trasversali di integrazione.

La seconda area di miglioramento era stata individuata nella progettazione del sistema degli **indicatori di valutazione dei risultati**, in quanto le performance amministrative della Regione vengono misurate principalmente in termini di output prodotti, mentre rimangono più in ombra gli effetti e le ricadute sotto il profilo degli impatti concreti sul mutamento del comportamento dei destinatari delle politiche e sulla capacità di soddisfacimento dei loro bisogni.

La Regione, con nota prot. Cdc 136 del 8 gennaio 2020 ha fornito indicazioni circa le misure adottate in esito a questi e agli altri rilievi della Sezione.

Per quanto attiene l'area di miglioramento legata alla verticalità degli obiettivi, la Regione ha comunicato di aver avviato, attraverso l'approvazione del DEFR 2019¹ e della sua Nota di Aggiornamento², una prima revisione dei documenti di programmazione introducendo elementi di trasversalità, alla luce degli obiettivi di sostenibilità contenuti nella Agenda ONU 2030. La Regione sostiene che i dieci obiettivi 2020-2022 sono trasversali perché contribuiscono sia all'attuazione dei Risultati Attesi del PRS, sia al raggiungimento dei target dell'Agenda delle Nazioni Unite 2030 per lo sviluppo sostenibile, sia al perseguimento degli obiettivi di sviluppo e coesione della Programmazione Europea 2021-2027.

Quanto al sistema degli indicatori, la Regione ha comunicato di aver avviato nel 2019, in collaborazione con Polis Spa, due progetti sperimentali:

¹ D.G.R. 1803 del 2 luglio 2019

² D.G.R. 2342 del 30 ottobre 2019

1. Datalab - laboratorio innovativo di analisi dei dati a supporto della progettazione e del monitoraggio delle politiche regionali attraverso l'utilizzo di modelli, tecniche e strumenti di statistica e di intelligenza artificiale;
2. Analisi del valore pubblico e delle esternalità della misura "nidi gratis".

A parere della Regione queste sperimentazioni, se andranno a buon fine, consentiranno a Regione Lombardia di avere, a partire dal 2020, metodologie valide e in parte ripetibili di valutazione degli impatti di un primo set di politiche pubbliche e pertanto di poter contestualmente implementare ulteriori parametri che consentano di valutare la performance in maniera sempre più coerente con le strategie programmatiche.

Tra le altre osservazioni contenute nella relazione allegata al giudizio di parifica sul rendiconto 2018, la Sezione ha segnalato la possibilità, in un'ottica di allentamento a livello di politica nazionale dei vincoli al *turn over* e l'introduzione di nuove misure previdenziali, di ipotizzare più consistenti politiche di **reclutamento del personale** attraverso una puntuale pianificazione, al fine di valutare, in una prospettiva di medio-lungo periodo, gli stock esistenti e i flussi da programmare nel tempo in termini di nuovi ingressi e mobilità interna. Al riguardo la Regione ha comunicato che *la Giunta ha potuto approvare la nuova pianificazione triennale del fabbisogno del personale non appena è stata data attuazione alle previsioni del D.L. 34/2019 (Articolo 33), mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto attuativo (GU del 04.11.2019) che ha introdotto il principio della sostenibilità finanziaria in coerenza con la virtuosità storica relativa alla spesa del personale. Regione Lombardia ha potuto avvalersi dell'applicabilità dei nuovi parametri, approvando in data 2.12.2019 la nuova pianificazione di significativa consistenza, prevedendosi, infatti, il reclutamento complessivo (comprese le progressioni di carriera) di 309 unità del comparto e 21 della dirigenza. La Regione ha comunicato inoltre che qualora sussisteranno le condizioni, la modalità di reclutamento che si intenderà attivare è quella riferita ai contratti di formazione e lavoro laddove possibile, al fine di garantire il necessario ricambio generazionale. Il nuovo sistema di classificazione è in attesa di ricevere un input a livello nazionale come previsto dall'art.11 del CCNL 21.5.2018.*

La Sezione ha fatto presente infine che l'articolazione del **sistema di valutazione** in una pluralità di variabili e l'accentuazione della dimensione relativamente discrezionale della valutazione dei comportamenti organizzativi permette di osservare a tutti i livelli una distribuzione della differenziazione retributiva di prestazione non uniforme e con diverse classi di risultato. Questo elemento di differenziazione appare, invece, meno marcato quando si analizzano le retribuzioni di posizione della dirigenza dove le fasce retributive, fatta eccezione per i dirigenti apicali tra i quali la distribuzione è meno concentrata, sono piuttosto compatte nella loro articolazione di fatto.

Ad avviso della Regione, la presenza di OIV nelle attività collegate ai processi di valutazione e un forte commitment dell'amministrazione verso uno sviluppo della "cultura valutativa" hanno garantito negli esercizi precedenti apprezzabili livelli di differenziazione nella valutazione delle performance. (...) Le facoltà date ad OIV dai vigenti sistemi di valutazione consentono allo stesso di intervenire andando ad omogeneizzare eventuali distorsioni derivanti dall'applicazione dei criteri valutativi. Tutti i sistemi di valutazione tendono ad esaurire la loro capacità di valutare oggettivamente e permanentemente nel tempo le performance. Per tale ragione nel 2019 si è provveduto ad adottare nuovi sistemi di valutazione.

Sul punto la Regione Lombardia, anche in fase di controdeduzioni relative alla parifica in corso, ha confermato che *la politica di riduzione della dirigenza, sommatasi alla mancanza di turn over ha generato una riduzione del personale dirigenziale, con un conseguente accorpamento di funzioni e responsabilità a carico di un minore numero di posizioni.*

La Sezione aveva inoltre raccomandato di stabilizzare nel tempo la classificazione delle poste contabili per consentire confronti omogenei in serie storica, in particolare su un tema di grande rilevanza come il costo del personale. Nulla è stato indicato sul punto in sede di misure consequenziali. Per la trattazione della questione si fa rinvio al capitolo sulla spesa del personale.

In ordine alla criticità, già sollevata in passato, riguardo al rispetto del limite riferito all'art. 9, comma 28 del DL 78/2012 (lavoro a tempo determinato), rispettato, anche nel 2018, attraverso il ricorso alla modalità alternativa di calcolo del suddetto limite, la Regione conferma il dato in questione. Segnala, inoltre, la Regione che il DDL bilancio 2020 all'art 1, co. 545, ha previsto che le limitazioni di cui all'articolo 9, comma 28, settimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Con riferimento alla parifica del rendiconto 2019 la Sezione ha ritenuto di contenere al massimo le richieste istruttorie rivolte alle strutture regionali, impegnate a far fronte all'emergenza sanitaria Covid-19. Pertanto, si è ritenuto di proseguire nell'analisi dell'organizzazione regionale e nella verifica del rispetto delle misure di contenimento della spesa disposte da norme nazionali, con particolare riferimento ai costi del personale.

La richiesta istruttoria è stata inviata agli uffici regionali il 28 aprile 2020 con nota n. 7284 e si è incentrata sulle tre aree indicate e precisamente: organizzazione degli uffici, indicazioni sul rispetto dei limiti di spesa e dei tempi di pagamento dei fornitori, limiti alla spesa di personale e al turn over.

In particolare, riguardo l'organizzazione degli uffici è stato richiesto:

- a) l'elenco dei provvedimenti organizzativi 2019 che hanno determinato variazioni organizzative dell'Ente, con particolare riferimento all'istituzione, modifica della consistenza o soppressione delle direzioni generali, delle unità organizzative e degli uffici di staff;
- b) di indicare il budget dei fattori produttivi correnti per il 2019 (tabella 1) e il costo delle risorse correnti utilizzate, complessivamente, per il funzionamento delle strutture regionali nell'esercizio 2019, aggiornando i dati 2018 (tabella 2);

Relativamente alle indicazioni sul rispetto dei limiti di spesa e dei tempi di pagamento dei fornitori è stata richiesta:

- a) una relazione sulle forme di contenimento della spesa pubblica adottate, dalla Regione, nell'anno 2019, anche con riferimento alle disposizioni di legge vigenti (tabella 3);
- b) una relazione sulle azioni intraprese nel 2019 al fine del rispetto dei tempi di pagamento dei fornitori, ai sensi delle disposizioni vigenti, e relativi dati (tabella 4).

Con riguardo ai limiti alla spesa di personale e al turn over è stato richiesto infine:

- a) di fornire un aggiornamento dei dati sul personale regionale al 31 dicembre 2019 (tabelle 5-6-7-8-9-10 (ex 11 della relazione sul 2018) -11(ex 12);
- b) dare dimostrazione del rispetto dei limiti assunzionali e del turn over della Regione (tabella 12 ex 13);
- c) di fornire il dettaglio della composizione della spesa di personale e del rispetto dei tetti previsti dalle norme (tabelle 13 ex 14 e 14 ex 16);
- d) di fornire informazioni aggiornate circa le prospettive di nuove assunzioni e l'eventuale adozione di metodi innovativi di selezione del personale;

- e) dare dimostrazione del rispetto del limite – stabilito dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010 – alla spesa per il ricorso a personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (limite pari al 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009), con riferimento all'Amministrazione regionale (tabella 15 ex 17);
- f) dare eventuale dimostrazione dell'assolvimento, nel 2019, del suddetto obbligo nella forma alternativa prevista dall'art. 35, comma 1-bis, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013 n. 98, che ha introdotto il penultimo periodo dell'art. 6 comma 20 del decreto-legge n. 78 del 2010, per le regioni che hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno e che hanno rispettato il patto di stabilità interno (tabella 16 ex 18).

Con nota del 20/05/2020 (prot Cdc 8438) la Regione ha trasmesso formale risposta alla richiesta istruttoria sopra indicata, fornendo riscontro alle richieste formulate dalla Sezione. Successivamente, la Sezione il 1° giugno 2020 ha inviato la nota 8840 con la quale, a integrazione degli elementi forniti in materia di personale, ha chiesto quanto di seguito testualmente riportato:

- 1) di fornire informazioni in merito alle disposizioni di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 15 del 6 agosto 2019, concernenti il trasferimento di risorse umane alla Giunta Regionale nell'ambito delle "funzioni e le attività concernenti le politiche del lavoro svolte dall'Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS-Lombardia)", precisando se le procedure si sono concluse entro il 31.12.2019 e se il costo relativo (quota parte) è incluso nei dati trasmessi nelle tabelle del costo del personale.
- 2) In relazione ai dati numerici del personale regionale impiegato a vario titolo e quantificato in 3121 unità, come riportato nel seguente prospetto, di specificare la tipologia di rapporto di lavoro intercorrente con il personale dell'avvocatura regionale (12 unità). Nella tabella "personale in servizio al 31.12", infatti, sembra rientrare nel cosiddetto personale di comparto, mentre nella tabella "ripartizione del personale per ufficio" risulta collocata in "altro personale.

	dati tabella 11 ex 12 personale in servizio al 31.12.2019	dati tabella 5 ripartizione del personale per ufficio al 31.12.2019	Differenza
Dirigenti escluso personale "out"			
dirigenti di ruolo in servizio	129	129	
dirigenti di ruolo "out"	28	28	
totale dirigenti	157	157	
Comparto escluso personale "out"			
Quadri	592	592	
categorie a--b-c-d escluso personale "out" (92 unità)	2046	2034	-12
personale comparto "out"	92	92	
dipendenti comparto comandati in entrata	11		-11
totale comparto escluso quadri incluso personale "out"	2741	2718	-23
Altro personale /personale non di ruolo			
tempo determinato segreterie	122	122	
Cococo	13	13	
Giornalisti	1	1	
tempo determinato quadri	4	4	
praticanti avvocati	5	5	
distaccati entrata t.p.	24	24	
Borsisti	5	5	
tempo determinato	5	5	
dirigenti comando entrata	21	21	
comparto comando entrata		11	11
dirigenti distaccati in entrata	13	13	
dirigenti contratto t.d. esterni PA	10	10	
avvocatura regionale		12	12
totale altro personale	223	246	-23
Totale personale	3121	3121	223

3) Con riferimento alla tabella “Composizione della spesa del personale - Confronto 2019/2018”, relativa alla verifica dell’incidenza della spesa destinata alle risorse umane sul complesso della spesa impegnata, la Regione ha comunicato di aver rielaborato il calcolo della spesa partendo dai dati del Piano dei Conti, e quindi per i macroaggregati 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.09, anziché dai Capitoli di spesa, come nel 2018. Pertanto, le risorse destinate a vario titolo al personale e rappresentate per macroaggregati ammontano per il 2019 a 176.338.391,89 euro. Detraendo da tale somma gli importi relativi ad “altri beni di consumo - attività della giunta e degli amministratori”, “acquisto carburante per l'utilizzo delle autovetture adibite ai servizi di pubblica sicurezza” e “organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - indennità e trasporto” per complessivi € 3.152.027,90, il costo finale (non ai fini del comma 557) sarebbe pari a 173.186.363,99 euro (176.338.391,89- 3.152.027,90), mentre, ai fini della medesima disposizione, la spesa del personale, al lordo delle componenti escluse, risulta pari a 171.637.153,18 euro (tenuto conto della nota 4). Le ragioni dello scostamento della spesa del personale anni 2018/2019 sono contenute nelle note esplicative da 1 a 4, riepilogate nella tabella “note”, dalle quali si evince che dall’annualità in esame risultano correttamente escluse, tra l’altro, le voci relative all’ “acquisto carburante per l'utilizzo delle autovetture adibite ai servizi di pubblica sicurezza”, e le spese per “organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione -

indennità e trasporto” e spese per “altri beni di consumo - attività della giunta e degli amministratori”.

Tuttavia, ai fini del rispetto di quanto previsto dall’art. 1, commi da 557 a 557quater, della legge 296/2006, si chiede di dimostrare che le voci che compongono il parametro di raffronto per la verifica del rispetto della norma in questione, ovvero il costo medio 2011-2013 della spesa di personale, è stato costruito in modo omogeneo rispetto al valore 2019, a differenza di quanto calcolato con riferimento al 2018.

- 4) Sempre al fine di “di stabilizzare nel tempo la classificazione delle poste contabili per consentire confronti omogenei in serie storica”, come auspicato da questa Corte, si chiede di chiarire le differenze riscontrate tra i dati del conto annuale del personale 2018 (Conto Annuale del Personale - rilevazione SICO RGS) (€ 184.637.040,00) e i dati del costo del personale anno 2018 € 182.513.075,37 (senza nota 4) ed € 182.700.930,89 (con nota 4), come precisato nella seguente tabella.

	2018	2018 con nota 4
Spese macroaggregato 101	163.090.198,04	163.125.183,45
Irap macroaggregato 102	10.431.473,73	10.431.473,73
Spese macroaggregato 103	4.475.703,60	4.628.573,71
Altre spese: Spese macroaggregato 104	270.695,00	270.695,00
Altre spese: Spese macroaggregato 109	4.245.005,00	4.245.005,00
Totale	182.513.075,37	182.700.930,89
Conto annuale 2018	184.637.040,00	184.637.040,00
Differenza	-2.123.964,63	-1.936.109,11

- 5) Come di seguito indicato nel prospetto, è emersa la necessità di riconciliare i dati relativi al fondo pluriennale vincolato applicato dal 2018. Secondo quanto comunicato in tabella “Composizione della spesa del personale – Confronto 2019-2018” (tab. 13ex 14) il FPV risulta pari a 13.079.156,52 euro. Dai dati estratti dalla contabilità regionale (BOXI) risulta un FPV applicato alla missione 1 programma 10 pari a 12.649.156,52 euro e infine dai dati presenti nella Banca dati delle Amministrazioni pubbliche del MEF (BDAP) alla voce “Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato” della missione 1 programma 10 risulta un importo di € 13.084.528,52.

FPV missione 1 programma 10			differenza	differenza
Composizione della spesa del personale – Confronto 2019-2018 (A)	Dati estratti dalla contabilità regionale (B)	Dati trasmessi alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (C)	A-B	A-C
13.079.156,52	12.649.156,52	13.084.528,52	430.000,00	- 5.372,00

Con nota del 19/06/2020 (prot. Cdc n. 9750) la Regione, ha dato riscontro alle ulteriori richieste formulate dalla Sezione.

Successivamente, con nota del 25/06/2020 (prot. Cdc n. 10289), la Regione ha fatto pervenire una integrazione alla nota del 19/06/2020 in merito al calcolo della spesa di personale ai fini del comma 557 della Legge 296/2006 in riferimento alla omogeneità dei valori 2019 e degli stessi valori per il triennio di riferimento 2011/2013.

In data 26 giugno 2020 la Regione ha fatto pervenire i dati relativi al budget delle spese di funzionamento per l'anno 2019 negoziato con le Aree e le Direzioni, la tabella 2 (richiesta in fase istruttoria) sul "costo dei fattori produttivi correnti" e la spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto di mobili e arredi.

In esito ai rilievi formulati nello schema di relazione adottato dalla Sezione nella camera di consiglio del 29 giugno 2020, la Regione ha prodotto controdeduzioni scritte in data 7 luglio 2020. Ancora, in data 9 luglio 2020 (prot. Cdc n. 12320 del 10 luglio 2020) la Regione ha fatto pervenire un'integrazione riguardante i dati del personale e la tabella aggiornata del costo dei fattori produttivi.

I suddetti elementi sono stati confermati nell'adunanza del 10 luglio 2020 in contraddittorio con la Procura regionale della Corte dei conti.

In data 15 luglio 2020 (prot. Cdc n. 12570) è stata trasmessa una nuova tabella dei costi dei fattori produttivi, ulteriormente modificata, e il riscontro ai quesiti formulati, in data 14 luglio, per riconciliare i dati forniti relativamente all'esito delle procedure di reclutamento avviate nell'anno 2018 in confronto con i dati del *turn over*, comunicati in fase di prima istruttoria, nonché al numero dei dirigenti in servizio.

2 L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA REGIONE LOMBARDIA

2.1 Modalità organizzative degli uffici

L'art. 123 Cost. riserva allo statuto delle regioni ad autonomia ordinaria i principi fondamentali in materia di organizzazione dell'ente. L'art. 49 dello Statuto della Regione Lombardia, approvato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1, attribuisce alla legge regionale la definizione dei principi dell'ordinamento degli uffici.

I principi generali dell'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta si rinvencono nelle disposizioni della legge regionale n. 7 luglio 2008, n. 20 (artt. 2 e ss.) "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" e successive modificazioni. Il capo II della legge (artt. 10-24) detta le norme in materia di ordinamento della struttura organizzativa della Regione.

Ai sensi dell'art. 11, la struttura organizzativa della Giunta regionale si articola in:

A) Direzioni

- generali: unità organizzative complesse e articolate, corrispondenti alle grandi aree di interesse, agli ambiti e alle politiche di intervento regionale con riferimento agli incarichi attribuiti dal presidente a ciascun componente della Giunta regionale;
- centrali: unità organizzative complesse istituite per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni connesse all'attuazione dei principi costituzionali introdotti con la *legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1* (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni) e la *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3* (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), a tal fine adottando soluzioni organizzative in grado di garantire in particolare:
 - a) il raccordo intersettoriale nello svolgimento delle funzioni;
 - b) il coordinamento di tutte le funzioni direzionali trasversali per l'adeguato supporto all'azione dell'intera struttura regionale;
 - c) il raccordo tra gli organi di governo regionale e le strutture amministrativo-gestionali.

B) Servizi, unità organizzative complesse costituite nell'ambito delle direzioni individuate sulla base dell'omogeneità dei prodotti/servizi erogati o dei processi gestiti o delle competenze specialistiche richieste.

C) Uffici, unità organizzative semplici individuate in base a criteri di efficacia ed economicità dell'organizzazione dei processi di lavoro e costituiscono articolazioni sia delle direzioni sia dei servizi.

Le variazioni del quadro organizzativo sono disposte con provvedimenti amministrativi generali di organizzazione (c.d. Provvedimenti organizzativi) approvati dalla Giunta, che regolano le principali vicende amministrative dell'ente. Nel 2019 la Giunta regionale ha adottato 14 provvedimenti organizzativi, di cui otto hanno apportato modifiche alla struttura della Regione.

Di seguito si riportano il prospetto delle strutture centrali della Regione e il quadro delle Direzioni Generali, aggiornati a giugno 2020.

Tabella 1 - Direzione Generale Presidenza

DIREZIONI	UFFICI
Presidenza – Segretariato Generale	Unità organizzativa Organizzazione e Personale Giunta
	Unità organizzativa Sistema dei Controlli, Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy
Direzione Centrale Bilancio e Finanza	Unità Organizzativa Bilancio e Autorità di Certificazione Fondi Comunitari
	Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Appalti
	Unità organizzativa Sedi Istituzionali e Patrimonio regionale
	Unità Organizzativa Direzione Organismo Pagatore Regionale
	Unità Organizzativa Gestione Finanziaria
	Unità Organizzativa Risorse economico finanziarie del sistema socio-sanitario
	Unità Organizzativa Tutela delle Entrate Tributarie Regionali
Area di Funzione Specialistica Programmazione e Relazioni esterne	Unità Organizzativa Semplificazione, trasformazione digitale e sistemi informativi
	Unità Organizzativa Relazioni Internazionali Esterne e Cerimoniale
	Unità Organizzativa Comunicazione
	Unità Organizzativa Programmazione e Coordinamento Sireg
	Unità Organizzativa Attuazione del Programma del Presidente e Promozione Socio-Economica correlata alle Olimpiadi 2026
	Unità Organizzativa Rapporti con gli Enti Locali e loro aggregazioni, Coordinamento degli Uffici territoriali regionali
Direzione Centrale Affari Istituzionali	Unità Organizzativa Legislativo, Riforme Istituzionali, Semplificazione normativa e Rapporti con il Consiglio Regionale
	Unità Organizzativa Segreteria di Giunta
	Unità Organizzativa Avvocatura, Affari Europei e Supporto Giuridico
	Unità organizzativa Rapporti Istituzionali

Fonte: sito istituzionale della Regione Lombardia

Fig 1 Quadro delle Direzioni generali



Fonte: sito istituzionale della Regione Lombardia

Si rinvia al sito istituzionale della Regione per gli organigrammi delle singole Direzioni generali e per un confronto con le precedenti situazioni organizzative e le successive modifiche³.

2.2 Il budget di direzione e il costo delle risorse correnti

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011) prevede che, contestualmente all'approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, la Giunta o il Segretario Generale approvino la ripartizione delle categorie e dei macroaggregati in capitoli per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio; tale atto costituisce il bilancio finanziario gestionale.

In attuazione di tale principio, la legge regionale n. 19 del 2012 (art. 1, comma 3) ha previsto che all'individuazione dei capitoli all'interno rispettivamente di ciascuna categoria di entrata e di ciascun macroaggregato di spesa e alla conseguente assegnazione alle direzioni generali si provveda con atto del Segretario Generale o di un suo delegato.

Per il 2019, con il decreto n. 20067 del 28 dicembre 2018, che contiene il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019-21, e con il successivo decreto n. 11655 del 2 agosto 2019 che

³<http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAT/istituzione/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-degli-uffici/organigramma-della-giunta-regionale>

ne dispone l'integrazione in esito all'assestamento del bilancio 2019-21, il Segretario Generale ha provveduto ad individuare i capitoli all'interno delle categorie di entrata e ai macroaggregati di spesa del bilancio di previsione, assegnandoli alla responsabilità delle competenti Direzioni generali e centrali di riferimento.

È stato chiesto inoltre all'Amministrazione regionale di inviare un prospetto del *budget* dei fattori produttivi 2019 articolato per Direzioni, per un confronto con le stesse voci degli esercizi precedenti. Si riportano di seguito le tabelle dell'ultimo triennio.

La tabella del *budget* dei fattori produttivi, che è pervenuta solo il 26 giugno, evidenzia, tra l'altro, che il 10,50% delle risorse, pari a 258.300 euro su un totale complessivo di 2.459.891 euro, sono impiegate per le sedi territoriali; l'8,37 è destinato alla Direzione Ambiente e clima; il 6,03% per l'Area programmazione e relazioni esterne. L'incidenza percentuale sopra indicata è relativa al totale dei fattori produttivi impiegati (straordinari, missioni, libri, cancelleria e carta) sul totale delle risorse.

Evidenzia, inoltre, che il 6,83% delle risorse impiegate, pari a 167.900 euro, è destinato a straordinari e missioni per la direzione "autisti"; e il 4,47% sempre delle risorse totali, pari a 110.000 euro è destinato alla Direzione "Spese istituzionali a supporto del Presidente".

Esaminando nel dettaglio le singole Direzioni, emerge una sensibile riduzione delle risorse assegnate al Segretario Generale (da 179.550 nel 2018 a 119.200 euro nel 2019, con un decremento del 33,61%), al cui interno si può notare un quasi dimezzamento delle spese per straordinari (da 100.380 euro nel 2018 a 55.000 euro nel 2019) e per la carta (da 2.000 euro nel 2018 a 1.300 nel 2019).

In aumento invece le risorse assegnate al Welfare (euro 138.700 nel 2019 in confronto ai 121.445 euro assegnati nel 2018, incremento del 12,44%), così come per Istruzione, Formazione e Lavoro (124.400 euro nel 2019 sui 123.770 euro assegnati nel 2018, incremento dello 0,51%), per Sport e Giovani (56.400 euro nel 2019 rispetto ai 49.480 euro nel 2018, incremento del 12,27%) e per Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi (da 71.680 euro nel 2018 a 100.300 euro nel 2019, per un incremento del 39,93%).

Tabella 2 - Budget delle spese di funzionamento - Anno 2019

DIREZIONI	STRAORDINARI	MISSIONI	LIBRI	CANCELLERIA	CARTA	Totale	% sul totale
Segretario Generale	55.000	29.000	13.900	20.000	1.300	119.200	4,85%
Area programmazione e relazioni esterne	57.000	66.000	7.100	17.000	1.200	148.300	6,03%
DC Affari istituzionali	37.200	19.200	3.600	8.500	300	68.800	2,80%
DC Bilancio e finanza	50.600	37.700	11.400	24.000	1.400	125.100	5,09%
OPR	13.000	16.000	-	600	500	30.100	1,22%
Area Organizzazione, personale, patrimonio e sistema informativo	90.000	18.500	3.200	5.500	1.200	118.400	4,81%
Autisti	154.000	13.900	-	-	-	167.900	6,83%
Istruzione, formazione e lavoro	43.800	70.000	3.800	5.500	1.300	124.400	5,06%
Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità	25.000	13.800	2.600	4.500	600	46.500	1,89%
Welfare	77.000	41.800	3.000	14.000	2.900	138.700	5,64%
Autonomia e cultura	41.700	28.000	3.300	6.800	1.600	81.400	3,31%
Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi	34.000	48.000	7.400	8.400	2.500	100.300	4,08%
Sport e giovani	29.800	20.000	2.000	4.000	600	56.400	2,29%
Sviluppo economico	40.250	22.000	4.290	7.700	1.650	75.890	3,09%
Turismo, marketing territoriale e moda	20.600	14.000	1.300	2.100	600	38.600	1,57%
Ricerca e innovazione, università, export e internazionalizzazione	26.000	19.000	3.700	5.400	1.000	55.100	2,24%
Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile	35.000	42.000	3.100	11.400	1.800	93.300	3,79%
Ambiente e clima	75.000	110.000	5.000	12.800	3.200	206.000	8,37%
Politiche sociali abitative e disabilità	57.200	6.500	3.600	4.900	1.200	73.400	2,98%
Sicurezza	20.500	10.000	3.500	5.100	600	39.700	1,61%
Territorio e protezione civile	52.000	50.200	3.000	4.500	1.400	111.100	4,52%
Enti Locali, montagna e piccoli comuni	30.000	30.000	5.000	6.000	2.000	73.000	2,97%
Uffici Territoriali	150.000	63.400	5.300	20.900	18.700	258.300	10,50%
SPESE ISTITUZIONALI A SUPPORTO DEL PRESIDENTE	40.000	70.000	-	-	-	110.000	4,47%
TOTALE GENERALE	1.254.650	859.000	99.090	199.600	47.551	2.459.891	100,00%

Dati in euro

Fonte: Regione Lombardia

Tabella 3 - Budget delle spese di funzionamento - Anno 2018

DIREZIONI	STRAORDINARI	MISSIONI	LIBRI	CANCELLERIA	CARTA	Totale	% sul totale
Segretariato Generale	100.380	40.000	16.290	20.880	2.000	179.550	7,85%
Straordinari per ELEZIONI REGIONALI	80.000					80.000	3,50%
AREA - RELAZIONI ESTERNE, INTERNAZIONALI E COMUNICAZIONE	58.480	70.300	7.160	22.000	1.150	159.090	6,96%
AREA - AFFARI - ISTITUZIONALI	41.110	19.500	3.500	9.000	250	73.360	3,21%
PROGRAMMAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE	102.000	42.000	11.600	25.400	1.970	182.970	8,00%
OPR	12.000	16.800	-	530	500	29.830	1,30%
Autisti	160.000	10.000				170.000	7,43%
UFFICI TERRITORIALI REGIONALI	139.370	65.000	5.400	16.500	16.500	242.770	10,62%
Istruzione, formazione e lavoro	43.000	70.600	3.810	5.000	1.360	123.770	5,41%
REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE	34.500	18.000	2.810	5.000	600	60.910	2,66%
Welfare	62.000	39.000	3.025	14.920	2.500	121.445	5,31%
CULTURE, IDENTITA' E AUTONOMIE	40.830	19.250	3.000	7.800	800	71.680	3,13%
Agricoltura	24.000	44.000	7.600	8.500	2.570	86.670	3,79%
Sport e politiche per i giovani	30.070	10.300	3.500	5.010	600	49.480	2,16%
Sviluppo economico	59.700	32.500	3.250	11.000	1.650	108.100	4,73%
UNIVERSITA', RICERCA E OPEN INNOVATION	25.800	18.500	3.500	5.500	1.000	54.300	2,37%
Infrastrutture e mobilità	32.700	37.000	3.075	12.000	1.700	86.475	3,78%
AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	82.250	95.500	5.050	13.000	1.650	197.450	8,63%
CASA, HOUSING SOCIALE, EXPO 2015 E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE	26.670	10.000	3.250	4.500	1.000	45.420	1,99%
SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE E IMMIGRAZIONE	50.440	32.000	3.560	6.000	1.150	93.150	4,07%
TERRITORIO, URBANISTICA E DIFESA DEL SUOLO	35.000	28.000	3.000	3.500	1.000	70.500	3,08%
TOTALE GENERALE	1.240.300	718.250	92.380	196.040	39.950	2.286.920	100,00%

Dati in euro

Fonte: Regione Lombardia

ALLEGATO B - BUDGET 2017 NEGOZIATO CON LE DIREZIONI

DIREZIONI	VOCI COMPENSABILI		VOCI COMPENSABILI		
	STRAORDINARI	MISSIONI	LIBRI, GIORNALI	CANCELLERIA compreso costo stampe	CARTA
PRESIDENZA	127.600	42.900	15.500	20.500	2.000
AREA - AFFARI ISTITUZIONALI	42.400	20.000	3.500	10.000	500
AREA - RELAZIONI ESTERNE, TERRITORIALI, INTERNAZIONALI E COMUNICAZIONE	61.200	73.200	7.150	22.000	1.000
UFFICI TERRITORIALI REGIONALI	146.000	80.800	5.500	16.000	16.000
PROGRAMMAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE	142.700	53.250	9.150	25.000	3.000
ORGANISMO PAGATORE REGIONALE	16.500	14.000	-	500	400
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	46.600	69.800	3.000	6.000	1.000
WELFARE	62.000	58.600	3.000	15.000	2.500
REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE	37.000	19.450	2.800	5.600	600
CULTURE, IDENTITA' E AUTONOMIE	43.000	20.000	3.000	8.000	800
AGRICOLTURA	30.000	50.940	7.500	9.500	1.200
SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI	32.300	10.400	3.500	5.000	800
SVILUPPO ECONOMICO	50.000	41.000	5.500	9.500	2.000
UNIVERSITA', RICERCA E OPEN INNOVATION	24.000	21.500	3.500	6.000	1.000
INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	37.500	43.000	3.000	13.500	1.500
AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	96.000	95.000	5.000	14.500	1.400
CASA, HOUSING SOCIALE, EXPO 2015 E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE	30.000	11.500	3.050	5.200	1.000
SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE E IMMIGRAZIONE	56.200	32.500	3.500	6.800	1.300
TERRITORIO, URBANISTICA E DIFESA DEL SUOLO E CITTA' METROPOLITANA	39.040	33.000	3.000	3.500	1.300
TOTALE GENERALE	1.120.040	790.840	90.150	202.100	39.300

Il confronto del *budget* 2019 a livello aggregato, come emerge dalla seguente tabella, dimostra che la spesa complessiva a livello previsionale, già aumentata del 2% nel 2018, ad eccezione delle voci Missioni e cancelleria, nel 2019 ha subito un ulteriore aumento del 7,56% rispetto alla spesa complessiva del 2018, con aumenti più rilevanti della voce Missioni, che, in valore assoluto, è seconda solo alle spese per Straordinari.

Richiama l'attenzione il *budget* destinato all'acquisto di carta, voce che mostra un incremento del 19% rispetto al 2018, andamento che appare in controtendenza con i processi di dematerializzazione delle attività delle pubbliche amministrazioni. Si rileva tuttavia che, a consuntivo, tale spesa, rilevata unitamente a quella per cancelleria, resta al di sotto di quanto previsto a *budget*.

La Sezione osserva che, a causa del ristretto numero di voci rientranti nella negoziazione con i singoli uffici, la verifica del consumo per unità organizzativa dei fattori produttivi, riscontrabile dal confronto del *budget* con la spesa a rendiconto, risulta molto limitata.

Tabella 4 – Budget aggregato dei fattori produttivi correnti

Voci di costo	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Spesa 2019	Composizione budget 2019	variazione 2017/16	variazione 2018/17	variazione 2019/18
Straordinari	1.081.250	1.120.040	1.240.300	1.254.650	-	51,00%	3,59%	10,74%	1,16%
Missioni	810.900	790.840	718.250	859.000	-	34,92%	-2,47%	-9,18%	19,60%
Libri, giornali	79.500	90.150	92.380	99.090	108.040	4,03%	13,40%	2,47%	7,26%
Cancelleria e toner	259.500	202.100	196.040	199.600	117.730	8,11%	-22,12%	-3,00%	1,82%
Carta	35.300	39.300	39.950	47.551		1,93%	11,33%	1,65%	19,03%
Totale	2.266.450	2.242.430	2.286.920	2.459.891		100,00%	-1,06%	1,98%	7,56%

Dati in euro

Fonte: Regione Lombardia

La Regione ha trasmesso i dati, riportati nella seguente tabella, sul costo dei fattori produttivi a rendiconto, aggiornando anche i dati del 2018, il cui costo finale risulta sostanzialmente in linea con il 2017. Per il 2019 i dati sono parziali e non confrontabili in serie storica.

Al riguardo si osserva che la difficoltà incontrata dalla Regione nel raccogliere i dati sul consumo dei fattori produttivi, soprattutto per singola Direzione generale, come dimostrano il ritardo nell'invio, la ripetuta modifica dei dati e la mancanza dei costi del personale, peraltro pari all'86% circa della spesa, risente dell'assenza di un sistema di contabilità analitica per centri di costo.

Tale carenza era stata già rilevata dalla Sezione, da ultimo, nella Relazione sui controlli interni 2018, approvata con la delibera 64 del 6 maggio 2020.

Nel testo della Relazione sui controlli è stato evidenziato che presso la Regione non è stato adottato un sistema di contabilità analitica funzionale alla verifica dei risultati conseguiti e integrato con la contabilità finanziaria; in quella sede la Regione aveva comunicato che *è stata attivata, in via sperimentale, una metodologia di contabilità analitica che si raccorda con il Piano dei Conti Integrato, introdotto dal D. LGS 118/2011 relativo alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi Contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni degli EELL e dei loro organismi.*"

In fase di controdeduzioni, la Regione Lombardia, nel merito, ha riferito che i costi dei fattori produttivi correnti formano *oggetto di un attento, puntuale e periodico (mensile) monitoraggio.*

Ha inoltre trasmesso, con nota del 7 luglio e con successiva del 9 luglio, anche per l'anno 2018 nuovi dati aggiornati, ancora modificati il 14 luglio, relativi al costo dei fattori produttivi a rendiconto per l'anno 2019. Risulta peraltro mancante il costo del personale. Al riguardo, la Regione ha comunicato che le istruzioni MEF sul conto annuale del personale sono state rese note da pochi giorni e il termine per la comunicazione dei dati al MEF è stata stabilita al 24 luglio.

La serie storica, sebbene negli ultimi due esercizi risulti incompleta e oggetto di plurime revisioni, lascia emergere un aumento della spesa complessiva nel 2019 (+12,9 milioni di euro), particolarmente accentuato per i servizi, in particolare quelli informatici. Il costo complessivo dei servizi, considerando gli ultimi dati inviati, è pari a 123 milioni di euro, e registra nel 2019 un aumento pari a 11,5 milioni di euro, circa il 10% in più rispetto al 2018.

Tabella 5 - Costo dei fattori produttivi correnti – Serie storica

FATTORI PRODUTTIVI	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 (Rendiconto parifica 2018)	Dati della Relazione annuale sull'avanzamento PRS anno 2018	2018 (nota del 9 luglio)	2019 (invio del 26 giugno)	2019 (nota del 9 luglio)	2019 (nota del 14 luglio)
PERSONALE	175.654	177.452	170.860	169.241	166.639	172.255	168.252		169.316	169.316			
Retribuzioni (1)	-	-	-	166.642	164.502	170.045	165.973		167.372	167.372			
Missioni (2)	-	-	-	1.102	743	742	879		772	772			
Straordinari (3)	-	-	-	1.496	1.394	1.468	1.399		1.172	1.172			
BENI DI CONSUMO	1.046	995	940	668	721	636	374	520	520	520	557	557	557
Cancellerie	753	682	748	498	394	230	161	189	189	189	118	118	118
Libri	293	246	151	141	136	135	131	122	122	122	108	108	108
Arredi	-	67	41	28	191	271	83	209	209	209	331	331	331
SERVIZI	159.410	157.177	136.840	136.824	123.406	119.046	121.551	111.448	111.448	111.569	163.576	124.219	123.135
C1 - Servizi Professionali	43.494	45.294	37.377	36.442	25.210	25.829	24.358	17.076	17.076	17.197	29.184	22.684	21.600
Ricerche, consulenze, commissioni e comitati (4)	17.606	20.465	17.706	16.647	5.444	3.699	2.719	2.273	2.273	2.273	2.793	2.793	1.709
Legali	3.388	4.392	2.926	1.759	1.770	1.578	1.485	1.554	1.554	1.675	718	778	778
Formazione	671	846	596	998	850	376	367	321	321	321	214	214	214
Comunicazione (5) - Piano della Comunicazione	15.506	13.879	9.906	11.150	12.381	12.231	15.183	6.906	6.906	5.875	7.192	7.192	7.192
Comunicazione (5) Servizi esternalizzati e Call center										1.031	2.086	2.086	2.086
Sviluppo informatica software (6)	6.323	5.712	6.244	5.888	4.764	7.946	4.604	6.023	6.023	6.023	16.181	9.621	9.621
C2 - Servizi Tecnici	115.916	111.882	99.463	100.381	98.197	93.217	97.192	94.371	94.371	94.371	134.392	101.535	101.535
Service Informatica Apparat (7)	20.724	16.244	15.886	14.050	13.310	13.570	13.993	12.437	12.437	12.437	13.378	13.378	13.378
Service Informatica Applicativi (8)	56.050	54.368	54.077	54.468	53.948	53.038	52.755	51.828	51.828	51.828	87.526	54.669	54.669

FATTORI PRODUTTIVI	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 (Rendiconto parifica 2018)	Dati della Relazione annuale sull'avanzamento PRS anno 2018	2018 (nota del 9 luglio)	2019 (invio del 26 giugno)	2019 (nota del 9 luglio)	2019 (nota del 14 luglio)
Pulizia ed Igiene Ambientale (9)	4.849	5.193	3.386	4.013	4.190	2.056	2.509	2.270	2.270	2.270	2.587	2.587	2.587
Servizi Speciali (10)	15.650	15.582	9.685	9.657	10.843	10.089	12.147	11.318	11.318	11.318	13.711	13.711	13.711
Manutenzione ordinaria (11)	5.774	8.372	6.349	8.269	7.965	5.874	6.145	4.755	4.755	4.755	6.912	6.911	6.911
Assicurazioni	463	544	604	658	664	662	676	679	679	679	679	679	679
Traslochi	790	1.349	1.148	1.021	433	886	390	658	658	658	774	774	774
Automezzi	881	789	561	539	623	460	536	460	460	460	540	540	540
Utenze	10.735	9.442	7.768	7.708	6.221	6.581	8.042	9.967	9.967	9.967	8.286	8.286	8.286
LOCAZIONI IMMOBILIARI	9.293	2.294	1.338	735	579	538	132	69	69	69	69	69	69
Locazioni Immobiliari Passive	9.293	2.294	1.338	735	579	538	132	69	69	69	69	69	69
POSTA E TELECOMUNICAZIONI	2.865	1.912	1.362	855	808	826	648	634	8.996	8.996	10.524	10.524	10.524
Posta	1.450	679	523	269	215	146	147	189	8.551	8.551	10.232	10.232	10.232
Telefoni e reti telematiche	1.415	1.234	839	586	593	680	501	445	445	445	292	292	292
ONERI DIVERSI	870	687	1.243	1.577	1.993	1.956	2.166	1.925	1.925	1.925	1.920	1.920	1.920
Imposte e tasse	870	687	1.243	1.577	1.993	1.956	2.166	1.925	1.925	1.925	1.920	1.920	1.920
INVESTIMENTI	2.187	3.984	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenzione straordinaria immobili	2.187	3.984	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALTRE SPESE GENERALI (12)	1.484	1.551	1.288	957	1.267	1.422	1.703	1.559	1.559	1.559	1.370	1.370	1.370
Totale parziale (escluso costo del personale)	174.968	164.616	143.011	141.616	128.774	124.424	126.574	116.154	124.516	124.637	178.016	138.659	137.575
Totale complessivo	352.809	346.052	314.311	310.857	295.413	296.679	294.826		293.832	293.953			

Dati in migliaia di euro

Fonte: Regione Lombardia

NOTE ALLA PRECEDENTE TABELLA

- (1) Il costo rilevato attiene al personale complessivo assegnato alle Direzioni e al personale assegnato alle segreterie degli amministratori e comprende tutti gli oneri che concorrono a formare il costo del lavoro.
- (2) Il costo rilevato attiene alle missioni effettuate da tutto il personale regionale.
- (3) Il costo rilevato attiene agli straordinari effettuati da tutto il personale regionale.
- (4) I costi rilevati si riferiscono agli incarichi di ricerca e studio, nonché agli incarichi affidati a legali esterni, Comitati (Comitato regionale per la trasparenza degli appalti e sulla sicurezza dei cantieri, Comitato dei Controlli, Organismo indipendente di valutazione, Nucleo di valutazione progetti infrastrutturali, Comitato misto paritetico per le servitù militari) e Commissioni diverse (Commissioni esaminatrici dei maestri di sci, Commissione regionale in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche, Commissione sull'osservanza delle norme sismiche) affidati ai sensi di specifiche normative.
- (5) I costi rilevati riguardano eventi, convegni, mostre, partecipazione a fiere, creatività e produzione materiali, acquisti spazi pubblicitari, prodotti e servizi di comunicazione previsti dal Piano di Comunicazione e Promozione 2019 e rendicontati nel Piano di Comunicazione 2020 (D.G.R. n. 2742 del 20/01/2020) nonché i servizi di informazione ai cittadini tramite Contact Center, sportelli Spazio Regione e altre spese a carico degli UTR. Tali costi comprendono risorse autonome e vincolate.
- (6) I costi rilevati riguardano i progetti di sviluppo dei sistemi informativi.
- (7) I costi rilevati riguardano il canone del contratto Serco (gestione, assistenza e manutenzione delle postazioni di lavoro – computers, stampanti e altro materiale hardware) e il contratto Fastweb per la gestione della rete integrata di telefonia e dati.
- (8) I costi rilevati riguardano la gestione, l'assistenza, la manutenzione e l'addestramento sui sistemi informativi e le applicazioni di Regione Lombardia, in riferimento sia ai sistemi trasversali che supportano tutte le direzioni che agli applicativi specifici di ciascuna Direzione.
- (9) I costi rilevati riguardano le voci: pulizia, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali, giardinaggio.
- (10) I costi rilevati riguardano le voci: reception, presidio e vigilanza armata per gli Uffici della Giunta Regionale di Milano e delle Sedi Territoriali.
- (11) Il costo rilevato si riferisce alla manutenzione dell'impianto elettrico, impianto idrico sanitario, di riscaldamento, di raffrescamento, di sollevamento, antincendio nonché alla sicurezza e al controllo degli accessi.
- (12) Il costo rilevato, non ripartibile per fattore, riguarda consumi vari (valori bollati, piccole apparecchiature di ufficio e noleggio e lavori in service, vestiario) delle Sedi Territoriali e il consumo del servizio stamperia.

3 INDICAZIONI GENERALI SULLA SPESA REGIONALE

3.1 *Le misure per la riduzione della spesa*

Quanto al profilo del costo degli apparati amministrativi, con specifica richiesta istruttoria s'è chiesto alla Regione di relazionare sulle forme di contenimento della spesa pubblica adottate nell'anno con riferimento alle vigenti disposizioni di legge, interpretate secondo i principi emersi dalla giurisprudenza costituzionale.

Tali previsioni stabiliscono, in particolare, limiti alla spesa per l'acquisto di determinati beni e servizi, secondo quanto disposto dall'art. 6, commi da 7 a 9⁴ e da 12 a 14⁵, del decreto legge

⁴ Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"

Art. 6 Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

comma 7 Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed **incarichi di consulenza**, inclusa quella relativa a **studi ed incarichi di consulenza** conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

comma 8 A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare **spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza**, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché, per il 2012, alle mostre autorizzate, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonché dal patto di stabilità interno, dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto, ai soli fini finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze.

comma 9 A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare **spese per sponsorizzazioni**.

⁵ Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78

Art. 6 Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

comma 12 A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare **spese per missioni**, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato

n. 78 del 2010 e ss.mm.ii., i quali cessano di applicarsi alle Regioni a decorrere dall'anno 2020, come previsto dall'art. 57, comma 2, lett. b) del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.⁶

Si tratta rispettivamente della riduzione della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre pubblicità e di rappresentanza e per sponsorizzazioni (commi da 7 a 9); per missioni, spese di formazione e per l'acquisto, la

dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi, a quella effettuata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per lo svolgimento delle attività indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e a quella effettuata dalle università nonché a quella effettuata dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati nonché da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.

comma 13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di **formazione** deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione, nonché dalle università.

comma 14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di **autovetture**, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Non si applica, altresì, alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.”.

(⁶) L. 19 dicembre 2019, n. 157 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili

Art. 57 Disposizioni in materia di enti locali

comma 2 A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:

(...);

b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi (commi da 12 a 14).

La medesima disciplina normativa peraltro, al comma 11, estende analoghe previsioni anche alle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; tali società sono chiamate a conformarsi "al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9". La norma prevede poi ulteriori misure: a) "(i)n sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma"; b) "(i) soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa"⁷⁾.

Il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto, all'art. 22, comma 5-*quater*, che "(a)l fine di favorire lo svolgimento delle funzioni di promozione del territorio, dello sviluppo economico e della cultura in ambito locale, i vincoli di contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 6, commi 8 e 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano alle spese per la realizzazione di mostre effettuate da regioni ed enti locali o da istituti e luoghi della cultura di loro appartenenza".

A decorrere dal 1° maggio 2014, il contenimento delle spese connesse alla gestione delle autovetture è stato disciplinato altresì dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 e ss.mm.ii.⁸ e dall'art. 1, comma 143, della legge n. 228 del 2012.⁹

(7) Si tenga presente che il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ha disposto, all'art. 15, comma 2-bis, che "La regione Lombardia può derogare per ciascuno degli anni 2014 e 2015 ai limiti di spesa stabiliti dal comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di comunicazione e promozione per le sole voci inerenti al grande evento EXPO 2015". In tal caso la regione Lombardia deve adottare "misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di compensare il maggior esborso per le finalità di cui al periodo precedente, garantendo comunque i complessivi obiettivi di riduzione dei costi, così come stabilito dal medesimo articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78".

⁸ Tale disposizione, in particolare, come sostituita dal comma 1 dell'art. 15 del decreto legge n. 66 del 2014, per quel che in questa sede rileva, prevede che "(a) decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere". Tuttavia si tenga presente che l'art. 57, comma 2, lett. c), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 ha previsto che a decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, cessa di applicarsi, tra l'altro, anche tale disposizione.

⁹ Il comma 143 della L. 228/2012 dispone che, "(f)erme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate".

Al riguardo si tenga presente che la Corte costituzionale, con la sentenza 10 febbraio - 3 marzo 2016, n. 43, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (che ha modificato il comma 2 dell'articolo), in materia di spesa per autovetture, nella parte in cui si applica alle Regioni.

Ulteriori previsioni limitative della spesa hanno poi riguardato anche l'acquisto di beni mobili ed arredi ad opera del comma 141 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, come modificato successivamente dal decreto-legge n. 192 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015¹⁰. L'applicazione di tale comma, secondo il successivo comma 145¹¹, costituisce per le regioni condizione per l'erogazione da parte dello Stato dei trasferimenti erariali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174. Tale disposizione non trova attuazione in riferimento all'anno 2019, oggetto della presente relazione, considerati i limiti temporali fissati nei commi sopra indicati, che circoscrivono agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 il contenimento della spesa per l'acquisto di mobili ed arredi (comma 141) nonché fino al 31 dicembre 2015 il divieto d'acquisto e di stipulazione di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture (comma 143).

La politica di riduzione della spesa ha abbracciato anche gli incarichi di consulenza in materia informatica, ammessi solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici, come previsto dal comma 146 della medesima legge.¹²

Nell'interpretare tale quadro normativo si deve peraltro tenere conto dei principi statuiti dalla giurisprudenza costituzionale, che, rigettando le questioni di legittimità sollevate dalle Regioni su alcune delle disposizioni prima ricordate, ha fondato tale orientamento sulla natura di norme di principio delle stesse (v. Corte costituzionale, sentenze nn. 182 del 2011 e 139 del 2012): vincoli di tal natura possono infatti considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa».

¹⁰ Ai sensi del comma 141 della L. 228/2012, "(f)erme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti".

¹¹ Secondo il comma 145 della L. 228/2012 "(p)er le regioni l'applicazione dei commi 141 e 143 costituisce condizione per l'erogazione da parte dello Stato dei trasferimenti erariali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174. La comunicazione del documentato rispetto della predetta condizione avviene ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre-2012, n. 174".

¹² Il comma 146 della L. 228/2012 stabilisce che "(l)e amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici".

L'osservanza flessibile di tali norme, in particolare mediante compensazione fra i vari aggregati di spesa oggetto di riduzione (fatto salvo l'obiettivo di risparmio a livello complessivo), è stata legittimata dal giudice costituzionale, per regioni, enti locali ed enti del SSN, e ribadita dalla magistratura contabile (cfr. deliberazione n. 89/2017 Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Liguria; Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 26/2013/QMIG).¹³

Il legislatore statale può, pertanto, con una disciplina di principio, legittimamente «imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti» (sentenze C. Cost. n. 182 del 2011 e n. 77 del 2015). Questi vincoli possono tuttavia considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (sentenza C. Cost. n. 182 del 2011, nonché sentenze n. 297 del 2009, n. 289 del 2008 e n. 169 del 2007; n. 77 del 2015).

Sono quindi da ritenersi ammissibili decisioni della Regione che, fermi restando i saldi complessivi del contenimento della spesa pubblica, riallochino diversamente i tagli di spesa, nell'ambito dell'autonomia, costituzionalmente garantita, della Regione.

Con riferimento ai costi di esercizio delle autovetture, la Sezione, pur prendendo atto dei dati trasmessi in istruttoria, ritiene di non dover analizzare gli stessi ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, in virtù della ricordata sentenza della Corte costituzionale n. 43 del 2016.

Come evidenziato nelle tabelle sottostanti, la spesa effettivamente sostenuta per i fattori produttivi elencati e sottoposta ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni (art. 6, commi da 7 a 9 e da 12 a 14, del decreto legge n. 78 del 2010 e ss.mm.ii. (spese per studi e consulenze, relazioni pubbliche, mostre e convegni, sponsorizzazioni, missioni, formazione, acquisto, manutenzione, noleggio cd esercizio di autovetture, acquisto di buoni taxi) è risultata inferiore ai tetti di spesa complessivamente previsti, consentendo il pieno rispetto dei limiti finalizzati al contenimento della spesa pubblica anche per l'esercizio 2019.

Va evidenziato altresì che nello stesso esercizio tali spese, complessivamente intese, sono state inferiori rispetto all'anno precedente, confermando la tendenza alla riduzione della spesa, già accertata nella precedente relazione.

¹³La pronuncia della Sezione Autonomie ha affermato il seguente principio di diritto: "(l)'art. 1, comma 141, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, nel disporre limiti puntuali alle spese per l'acquisto di mobili e arredi, obbliga gli enti locali al rispetto del tetto complessivo di spesa risultante dall'applicazione dell'insieme dei coefficienti di riduzione della spesa per consumi intermedi previsti da norme in materia di coordinamento della finanza pubblica, consentendo che lo stanziamento in bilancio tra le diverse tipologie di spese soggette a limitazione avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente".

Tabella 6 – Limiti di spesa ex D.L. 78/2010

Tipologia spesa	Rendiconto 2009 (Impegni)	Riduzione disposta	Limite di spesa	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019
Studi e consulenze	912.500,00	80%	182.500,00	392.076,00	335.808,43	530.035,90
Relazioni pubbliche, mostre e convegni	26.521.913,41	80%	5.304.382,68	3.470.361,85	1.894.758,13	1.365.242,88
Sponsorizzazioni	886.000,00	100%	0			0,00
Missioni	4.185.500,00	50%	2.092.750,00	1.726.339,17	1.103.748,10	1.286.731,92
Formazione	2.635.184,18	50%	1.317.592,09	362.611,51	314.020,60	297.480,03
TOTALE	35.141.097,59		8.897.224,77	5.951.388,53	3.648.335,26	3.479.490,73
Acquisto e noleggio autovetture (art. 6 comma 14)	1.245.121,16	20%	996.096,93	383.213,65	460.212,03	460.913,07

Dati in euro

Fonte: Regione Lombardia

Con riferimento invece alla spesa per mobili arredi, pur non trovando più applicazione la limitazione di cui all'art. 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Regione Lombardia ha comunque comunicato di aver rendicontato una spesa inferiore al limite previgente (impegni 2018 pari a 209.170 euro e 2019 pari a 202.319,51 euro).

Tipologia spesa	Media rendiconti 2010-2011	Riduzione disposta	Limite di spesa	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019
Acquisto di mobili e arredi	2.559.299,97	80%	511.859,99	291.735,42	94.353,18	209.170,00	202.319,51

Dati in euro

Fonte: Regione Lombardia

3.2 Le misure per la tempestività dei pagamenti

L'art. 33¹⁴ del d.lgs. 33 del 14 marzo 2013, e successive modifiche, ha previsto che le Pubbliche Amministrazioni pubblicino annualmente e, a partire dal 2015 anche trimestralmente, un indice, denominato indicatore di tempestività dei pagamenti, relativo ai propri tempi medi di pagamento.

¹⁴ 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.

Il successivo d.p.c.m. del 22 settembre 2014, agli artt. 9¹⁵ e 10¹⁶, ha poi precisato le modalità di calcolo di tale indicatore, nonché il formato ed i tempi di pubblicazione. Con circolari n. 3/2015¹⁷ e n. 22/2015 il Ministero dell'Economia e Finanze ha fornito ulteriori istruzioni operative alle amministrazioni pubbliche. L'indicatore di tempestività

15 Art. 9. Definizione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti

1. Le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti».
2. A decorrere dall'anno 2015, le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore trimestrale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti».
3. L'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.
4. Ai fini del presente decreto e del calcolo dell'indicatore si intende per:
 - a. "transazione commerciale", i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
 - b. "giorni effettivi", tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
 - c. "data di pagamento", la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria;
 - d. "data di scadenza", i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;
 - e. "importo dovuto", la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.
5. Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.
6. L'indicatore di cui al comma 1 del presente articolo è utilizzato anche ai fini della disposizione di cui all'art. 41, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Le amministrazioni regionali calcolano l'indicatore escludendo le transazioni riferibili alla Gestione Sanitaria Accentrata di cui all'art. 19, comma 2, lettera b), punto i), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
7. Le amministrazioni regionali elaborano l'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2, con riferimento all'intero bilancio regionale, alla Gestione Sanitaria Accentrata e alla componente non sanitaria.
8. Per le amministrazioni centrali dello Stato, le note integrative allegate al bilancio disciplinate dall'art. 35, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, costituiscono il prospetto di cui all'art. 41 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.
9. Gli enti vigilati e le unità locali di cui all'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, trasmettono altresì l'«indicatore annuale di tempestività dei pagamenti», unitamente al bilancio consuntivo, al Ministero vigilante per il consolidamento e il monitoraggio degli obiettivi connessi all'azione pubblica.

16 Art. 10. Modalità per la pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti

1. Le amministrazioni pubblicano l'«indicatore annuale di tempestività dei pagamenti» di cui all'art. 9, comma 1, del presente decreto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo.
2. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le amministrazioni pubblicano l'«indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti» di cui all'art. 9, comma 2, del presente decreto entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo.
3. Gli indicatori di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati sul proprio sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione" di cui all'allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in un formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

17 Ministero dell'economia e delle finanze Circ. 14/01/2015, n. 3 Modalità di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore di tempestività dei pagamenti delle amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture.¹⁸

In esito alla richiesta istruttoria relativa alle azioni intraprese nel 2019 per il rispetto dei tempi di pagamento dei fornitori previsti delle disposizioni vigenti, gli uffici regionali hanno comunicato che la Regione Lombardia, sin dal 2013, ha implementato strumenti e processi diretti a tale scopo, in un'ottica che si pone fra l'altro a vantaggio dell'immissione di liquidità nel sistema economico. Tali azioni hanno rappresentato altresì un ulteriore strumento di politica economica, anche a sostegno della crisi in atto.

Con le linee guida emanate in data 20 febbraio 2013, aggiornate in occasione dell'introduzione della fattura elettronica, sono state individuate, secondo quanto riferito dall'ente, procedure e tempistiche per la registrazione ed il pagamento di tutte le fatture,

¹⁸ Ministero dell'economia e delle finanze Circ. 22/07/2015, n. 22.

1 Modalità di acquisizione ed elaborazione dei dati elementari per il calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture. Il calcolo dell'anzidetto rapporto, che deve tenere conto di tutte le transazioni commerciali pagate nel periodo di riferimento (anno solare o trimestre), si fonda sui seguenti elementi:

- a numeratore: la somma dell'importo di ciascuna fattura o richiesta di pagamento di contenuto equivalente pagata moltiplicato per la differenza, in giorni effettivi, tra la data di pagamento della fattura ai fornitori e la data di scadenza;
- a denominatore: la somma degli importi pagati nell'anno solare o nel trimestre di riferimento.

Ai fini del calcolo dell'indicatore si intende per:

- "giorni effettive", tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
- "data di pagamento", la data di trasmissione degli ordinativi di pagamento in tesoreria;
- "data di scadenza", i termini previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 (che ha recepito la direttiva 2011/7/UE del 16/02/2011 sui tempi di pagamento) ossia trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente, o dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, o dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali (qualora la ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento avvenga in epoca non successiva a tale data) oppure in base al termine per il pagamento pattuito nel contratto con il fornitore (che si ricorda, in ogni caso, non può essere superiore a sessanta giorni, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche); i termini sopra riportati sono raddoppiati:

a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;

b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.

- "importo dovuto", la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Si ricorda che non rientra nella anzidetta definizione di "importo dovuto" l'imposta sul valore aggiunto - IVA, nel caso di applicazione del regime di scissione dei pagamenti, c.d., "split payment", di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che, ricorrendone i presupposti, pone a carico della pubblica amministrazione committente - a far data dal 1° gennaio 2015, fatte salve le precisazioni espresse nelle circolari diramate dall'Agenzia delle entrate, n. 1/E e n. 15/E, rispettivamente del 9 febbraio e del 13 aprile 2015 [1], alle quali si rimanda - l'obbligo di versamento dell'IVA esposta in fattura dal fornitore.

Si precisa, infine, che l'indicatore di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali deve essere riferito all'amministrazione nel suo complesso e non alle singole articolazioni funzionali. Nel caso delle amministrazioni centrali dello Stato, l'indicatore dovrà essere calcolato, pertanto, con riferimento al Ministero come unica entità e non ai singoli Centri di responsabilità o programmi di spesa. Nel calcolo dell'indicatore devono altresì essere ricomprese anche le transazioni commerciali pagate con le risorse assegnate ai funzionari delegati che operano in contabilità ordinaria o speciale. Nell'ambito delle proprie attività di controllo sulla gestione, le amministrazioni potranno anche calcolare indicatori relativi ai singoli Centri di responsabilità e a tipologie di spese diverse per poter fornire elementi di valutazione nell'individuazione di eventuali criticità e rendere più tempestivi i pagamenti.

ordinate secondo il criterio cronologico di scadenza, in modo tale da consentire il rispetto dei tempi di pagamento prescritti dal nuovo quadro normativo.

A livello organizzativo sono state attuate misure per intercettare gli atti di spesa che liquidano fatture, ordinate per criterio cronologico di scadenza, al fine di agevolare le operazioni di istruttoria e pagamento nel rispetto dei tempi.

Ciascuna struttura regionale è stata coinvolta a tal fine, mediante l'adozione delle seguenti procedure:

- registrazione fattura: entro 10 gg dalla ricezione, secondo quanto previsto dal Decreto-legge 66/2014 (d.l. Renzi);
- associazione, nella specifica piattaforma documentale regionale, della fattura all'atto di pagamento. Tale attività consente il monitoraggio e il corretto smistamento degli atti di spesa;
- emissione atto di pagamento o consegna della richiesta alla cassa economale:
 - ✓ entro 15 gg dalla data di arrivo in caso di pagamento a 30 gg (diversi rispetto alla precedente relazione);
 - ✓ entro 40 gg dalla data di arrivo se il pagamento deve essere effettuato a 60 gg dalla data di ricezione.

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti raggiunto nell'esercizio 2019 (in base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 pari alla media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori) è sotto riportato, tenendo presente che i valori negativi indicano con quanti giorni di anticipo rispetto alla scadenza sono state pagate le fatture:

- -12,51 giorni, per la Gestione complessiva;
- -13,34 giorni, per la Gestione Sanitaria Accentrata;
- -12,31 giorni, per la Gestione non sanitaria.

Quindi nel 2019 le fatture passive a carico di Regione Lombardia sono state pagate complessivamente con 12,51 giorni di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale.

Tale dato è stato asseverato dai Revisori nella relazione al rendiconto (pag. 32).

I dati sopra indicati sono visibili nella sezione trasparenza del sito internet ufficiale di Regione Lombardia. ⁽¹⁹⁾

Si riportano, di seguito, i dati comunicati dalla Regione.

⁽¹⁹⁾ Al seguente indirizzo:

<http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/amministrazione-trasparente/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti>

Tabella 7 – Indicatore di tempestività dei pagamenti

Tipologia di indicatore (espresso in giorni dalla scadenza della fattura)	2018	2019
Primo trimestre-Gestione Sanitaria Accentrata (dalla scadenza della fattura)	-12,38	-8,23
Primo trimestre-Gestione Ordinaria (dalla scadenza della fattura)	-10,02	-11,24
Primo trimestre-Gestione complessiva (GSA+Ordinaria dalla scadenza della fattura)	-10,22	-10,65
Secondo trimestre-Gestione Sanitaria Accentrata (dalla scadenza della fattura)	-13,10	-13,77
Secondo trimestre-Gestione Ordinaria (dalla scadenza della fattura)	-15,29	-10,82
Secondo trimestre-Gestione complessiva (GSA+Ordinaria dalla scadenza della fattura)	-14,78	-11,46
Terzo trimestre-Gestione Sanitaria Accentrata (dalla scadenza della fattura)	-14,34	-20,72
Terzo trimestre-Gestione Ordinaria (dalla scadenza della fattura)	-16,54	-10,79
Terzo trimestre-Gestione complessiva (GSA+Ordinaria dalla scadenza della fattura)	-16,06	-12,34
Quarto trimestre-Gestione Sanitaria Accentrata (dalla scadenza della fattura)	-10,13	-12,54
Quarto trimestre-Gestione Ordinaria (dalla scadenza della fattura)	-10,69	-15,99
Quarto trimestre-Gestione complessiva (GSA+Ordinaria dalla scadenza della fattura)	-7,20	-15,24
Annuale-Gestione Sanitaria Accentrata (dalla scadenza della fattura)	-12,62	-13,34
Annuale-Gestione Ordinaria (dalla scadenza della fattura)	-12,80	-12,31
Annuale-Gestione complessiva (GSA+Ordinaria dalla scadenza della fattura)	-11,78	-12,51

Fonte: Regione Lombardia

La Regione Lombardia ha inoltre dato atto di aver implementato e attivato il registro unico delle fatture, così da ottenere il completo monitoraggio del rispetto dei tempi di pagamento e da consentire la trasmissione dei dati relativi ai pagamenti delle fatture alla Piattaforma Certificazione Crediti gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Inoltre, dall'interlocuzione istruttoria, è emerso che la Regione "dal 1° gennaio 2018 è a regime con la piattaforma SIOPE Plus, prevista dall'art 1 comma 533 della legge di bilancio 2017 al fine del monitoraggio puntuale e tempestivo sui pagamenti ed incassi degli enti pubblici per la riduzione dei tempi di pagamento del debito commerciale".

4 LA SPESA DEL PERSONALE

4.1 La consistenza del personale

4.1.1 Le piante organiche

Nel corso dell'istruttoria per la parifica 2018, l'Amministrazione regionale ha rappresentato che, a seguito dell'entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs. 75/2017 - ulteriormente esplicitata nelle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" (decreto Min. per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 8 maggio 2018), che costituiscono indicazioni di principio per le amministrazioni regionali - l'Ente ha adottato una nuova logica e metodologia nell'approccio all'organizzazione e alla definizione del proprio fabbisogno di personale, predisponendo il piano triennale dei fabbisogni occupazionali in coerenza e a valle dell'attività di programmazione complessivamente intesa.

La Regione ha provveduto pertanto, successivamente all'avvio della XI Legislatura, ad elaborare il Programma di fabbisogno di personale 2019-2021, approvato con d.g.r. 2585 del 2 dicembre 2019.

Nel corso dell'attuale istruttoria la Regione ha fornito i dati richiesti, che sono riportati nelle seguenti tabelle.

Nella seguente tabella è riportata la dotazione organica del personale regionale del comparto e il numero dei dipendenti di ruolo in servizio e del personale comandato in entrata. Resta invece escluso il personale di ruolo in aspettativa o in servizio presso altri enti. Il dato tiene conto altresì dei dipendenti trasferiti in ottemperanza alla legge n. 56/2014²⁰ e alla legge n. 190/2014²¹.

Tabella 8 - Dotazioni e personale del comparto in servizio (2017 - 2019)

Qualifiche	Dotazione organica al 31.12.2017	Dotazione organica al 31.12.2018	Dotazione organica al 31.12.2019	Presenze* al 31.12.2017	Presenze* al 31.12.2018	Presenze* al 31.12.2019	Percentuale di copertura 2017	Percentuale di copertura 2018	Percentuale di copertura 2019
D	1.636	1.636	1.636	1.526	1.456	1.392	93,28%	89,00%	85,09%
C	800	800	800	723	714	707	90,38%	89,25%	88,38%
B	610	610	610	577	565	546	94,59%	92,62%	89,51%
A	4	4	4	4	4	4	100,00%	100,00%	100,00%
Comparto Regione	3.050	3.050	3.050	2.830	2.739	2.649	92,79%	89,80%	86,85%

(*) Dipendenti di ruolo in servizio e comandi in entrata, al netto delle aspettative, dei distacchi e dei comandi in uscita. Il dato tiene conto altresì dei dipendenti trasferiti in ottemperanza alla l. 56/2014 e alla l. 190/2014.

Fonte: Regione Lombardia

²⁰ L. 07/04/2014, n. 56

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

²¹ L. 23/12/2014, n. 190

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)

Dalla tabella emerge una progressiva riduzione della copertura delle piante organiche: il personale realmente in forza alla Regione al 31.12.2019 è pari a 2649 unità, circa l'87% delle posizioni in dotazione organica, in diminuzione rispetto al 31.12.2018, quando le presenze erano pari a 2.739 unità, circa il 90% delle posizioni da dotazione organica, e al 31.12.2017. La tabella seguente riporta invece il quadro complessivo di tutto il personale regionale.

Tabella 9 - Personale in servizio al 31.12.2019 (serie storica 2017-19)

Qualifiche e posizioni	2017	2018	2019	Variazione 2018		Variazione 2019	
				+/-	% su 2017	+/-	% su 2018
Dirigenti di ruolo in servizio	153	145	129	-8	-5,52%	-16	-12,40%
Dirigenti di ruolo out (comando/distacco, aspettativa, assegnazione temporanea)	23	25	28	2	8,00%	3	10,71%
Dirigenti comandati in entrata	23	20	21	-3	-15,00%	1	4,76%
Dirigenti distaccati in entrata	6	6	13	0	0,00%	7	53,85%
Dirigenti con contratto privatistico (appartenenti a ruoli pubblici)	1	0	0	-1	0,00%	0	0,00%
Dirigenti con contratto privatistico (esterni alla PA)	10	10	10	0	0,00%	0	0,00%
Dirigenti a tempo determinato art. 110 c. 1 TUEL	0	0	0	0	0	0	0,00%
Dirigenti in convenzione	0	0	0	0	0	0	0,00%
Direttori Generali	0	0	0	0	0	0	0,00%
Totale dirigenti	216	206	201	-10	-4,85%	-5	-2,49%
Quadri (cat. D titolari di posizioni organizzative)	617	583	592	-34	-5,83%	9	1,52%
Dipendenti comparto di ruolo in servizio	2196	2147	2046	-49	-2,28%	-101	-4,94%
Dipendenti comparto di ruolo out (comando, aspettativa, convenzione)	111	82	92	-29	-35,37%	10	10,87%
Dipendenti comparto comandati in entrata	20	9	11	-11	-122,22%	2	18,18%
Dipendenti comparto in convenzione (da altre P.A.)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Dipendenti comparto a tempo determinato	0	0	0	0	0	0	0,00%
di cui collaboratore a tempo determinato art. 90 TUEL	0	0	0	0	0	0	0,00%
Totale comparto	2944	2821	2741	-123	-4,36%	-80	-2,92%
Personale delle Segreterie	112	120	122	8	6,67%	2	1,64%
Giornalisti	10	1	1	-9	-900,00%	0	0,00%
Personale a tempo determinato quadri	0	9	4	9	100,00%	-5	-125,00%
Personale a tempo determinato	5	6	5	1	16,67%	-1	-20,00%
Distaccati in entrata a tempo pieno	0	20	24	20	100,00%	4	16,67%
Contrattisti	0	0	0	0	0	0	0,00%
Con contratto di novazione	0	0	0	0	0	0	0,00%
Co.co.co	32	26	13	-6	-23,08%	-13	-100,00%
Borsisti	5	0	5	-5	0,00%	5	100,00%
Contratti f.l.	0	0	0	0	0	0	0,00%
Atro (specificato in nota)	*8	0	5	-8	0,00%	5	100,00%
Totale altro personale	172	182	179	10	5,49%	-3	-1,68%
TOTALE GENERALE	3332	3209	3121	-123	-3,83%	-88	-2,82%

*Altro: Praticanti avvocatura

Fonte: Regione Lombardia

Rispetto al 2018, si evidenzia una riduzione di 16 unità dei dirigenti di ruolo in servizio, pari a -12,40% delle presenze 2018, cui corrisponde un aumento di otto dirigenti comandati o distaccati presso la Regione.

Si registra anche una sensibile riduzione del numero di co.co.co. (personale addetto alle segreterie) che al 31.12.2019 risultano essere 13 unità (la metà rispetto al 31.12.2018 data in cui la Regione si avvaleva di 26 collaboratori coordinati e continuativi); aumentano i

“dipendenti del comparto comandati in entrata”, dopo una notevole riduzione al 31.12.2018. In generale si rileva una riduzione totale del personale in servizio di circa il 3% (- 88 unità) rispetto al 2018 e di circa il 7% (-211 unità) sul 2017. Segue la ripartizione del personale tra gli uffici.

Tabella 10- Ripartizione del personale tra gli uffici al 31.12.2019

DIREZIONI	Dirigenti (1)	Quadri (2)	Comparto (comprese novazioni)				TOTALE PERSONALE DI RUOLO	Comandi in entrata			Personale delle Segreterie	ALTRO PERSONALE									TOTALE PERSONALE NON DI RUOLO	TOTALE GENERALE	
			D	C	B	A		dirigenti	quadri	comparto		tempo determinato	co.co.co	giornalisti	tempo determinato (3)	tempo determinato - QUADRO(3)	borsisti	Praticanti avvocatura	Dirigenti distaccati entrata	Dirigenti contratto a tempo determinato (4)			Personale distaccato in entrata a tempo
PRESIDENZA	5	15	21	13	7		61				20								1		21	82	
PRESIDENZA / AFFARI - ISTITUZIONALI	4	20	18	16	6		64								1	5				12	18	82	
PRESIDENZA / ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, PATRIMONIO E SISTEMA INFORMATIVO	7	32	43	64	82		228			1											1	229	
PRESIDENZA / PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE	7	50	29	28	20		134						1	5	4				5			15	149
PRESIDENZA / BILANCIO E FINANZA	9	43	49	49	25		175	2									1		1		4	179	
BILANCIO, FINANZA E SEMPLIFICAZIONE							0				5	1									6	6	
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	7	27	46	37	17		134			1	4										5	139	
WELFARE	4	51	21	33	27		136	9		2	7	1				1		9	1	20	50	186	
POLITICHE PER LA FAMIGLIA, GENITORIALITA' E PARI OPPORTUNITA'	2	11	13	11	16		53	1			6	1					1				9	62	
AUTONOMIA E CULTURA	5	21	27	13	23		89				3	3						1			7	96	

DIREZIONI	Dirigenti (1)	Quadri (2)	Comparto (comprese novazioni)				TOTALE PERSONALE DI RUOLO	Comandi in entrata			Personale delle Segreterie		ALTRO PERSONALE										TOTALE PERSONALE NON DI RUOLO	TOTALE GENERALE
			D	C	B	A		dirigenti	quadri	comparto	tempo determinato	co.co.co	giornalisti	tempo determinato (3)	tempo determinato - QUADRO(3)	borsisti	Praticanti avvocatura	Dirigenti distaccati entrata	Dirigenti contratto a tempo determinato (4)	Personale distaccato in entrata a tempo	avvocatura regionale			
AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI	16	65	168	158	70	2	479	1		1	4	3										9	488	
SPORT E GIOVANI	2	13	12	13	10		50	1			7	1						1		1		11	61	
SVILUPPO ECONOMICO	7	21	21	16	15		80			1	7										8	88		
TURISMO, MARKETING TERRITORIALE E MODA	3	11	10	10	4		38				7					1					8	46		
RICERCA, INNOVAZIONE, UNIVERSITA', EXPORT E INTERNAZIONALIZZAZIONE	7	20	19	17	13		76			2	10	2									14	90		
INFRASTRUTTURA, TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE	9	35	34	29	18		125	1		1	8							1			11	136		
AMBIENTE E CLIMA	7	34	36	27	40		144	2		1	8					2					13	157		
POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE DISABILITA'	6	21	21	24	8		80				7							1		1	9	89		
ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI	10	55	136	105	105	2	413	2			6	1									9	422		
SICUREZZA	2	8	3	11	8		32			1	6										7	39		
TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	10	39	54	29	32		164	2			7								2		11	175		

DIREZIONI	Dirigenti (1)	Quadri (2)	Comparto (comprese novazioni)				TOTALE PERSONALE DI RUOLO	Comandi in entrata			Personale delle Segreterie	ALTRO PERSONALE										TOTALE PERSONALE NON DI RUOLO	TOTALE GENERALE
			D	C	B	A		dirigenti	quadri	comparto		tempo determinato	co.co.co	giornalisti	tempo determinato (3)	tempo determinato - QUADRO(3)	borsisti	Praticanti avvocatura	Dirigenti distaccati entrata	Dirigenti contratto a tempo determinato (4)	Personale distaccato in entrata a tempo		
Personale in aspettativa	18		12	3	1		34															0	34
Distacchi in uscita			16	8	3		27															0	27
Comandi in uscita	5		12	1	2		20															0	20
Struttura commissariale emergenza sismica	1		3	2	1		7															0	7
Distaccati ATS - interventi per l'inclusione scolastica			5	10	6		21															0	21
Distaccati art.23 Bis	4		4	2	1		11															0	11
	157	592	833	729	560	4	2875	21	0	11	122	13	1	5	4	5	5	13	10	24	12	246	3121

Note: (1) Dirigenti, Direttori generali, Vicari, Incaricati di funzioni specialistiche; (2) Posizioni organizzative; (3) di cui 9 Posizioni Organizzative; (4) di cui 7 ex 19, comma 6, D.Lgs. 165/2001 e 3 nominati ai sensi dell'articolo 27, comma 4, della LR 20/2008.

Fonte: Regione Lombardia

La tabella che precede mostra tutto il personale in forza alla Regione al 31.12.2019: il personale regionale di ruolo ammonta a 2875 unità, i dirigenti di ruolo a 157 (28 sono "di ruolo out" ovvero sono in comando/distacco, aspettativa, assegnazione temporanea); i dipendenti non di ruolo sono 246 (incluso il personale delle segreterie); i dirigenti esterni sono 44 (di cui 21 comandati in entrata 13 distaccati in entrata, 10 con contratto a tempo determinato). Sono compresi i c.d. "comandi" e "distacchi" in uscita e i dipendenti in aspettativa.

La Sezione ha rielaborato i dati sul numero dei dipendenti della Regione confrontando le tabelle che precedono. Il personale regionale impiegato a vario titolo e quantificato in 3121 unità, come riportato nel seguente prospetto, presenta una differenza in merito alla collocazione dell'avvocatura regionale.

Con nota protocollo n. n. 8840 del 01.06.2020 la Sezione ha chiesto di specificare la tipologia di rapporto di lavoro intercorrente con il personale dell'avvocatura regionale (12 unità). Queste risorse umane, nella tabella "personale in servizio al 31.12", infatti, sembrano rientrare nel cosiddetto personale di comparto, mentre nella tabella "ripartizione del personale per ufficio" risultano collocate in "altro personale".

Tabella 11 - Confronto personale in servizio e personale per ufficio al 31.12.2019

	dati tabella 11 ex 12 personale in servizio al 31.12.2019	dati tabella 5 ripartizione del personale per ufficio al 31.12.2019	Differenza
Dirigenti escluso personale "out"			
dirigenti di ruolo in servizio	129	129	
dirigenti di ruolo "out"	28	28	
totale dirigenti	157	157	
Comparto escluso personale "out"			
Quadri	592	592	
categorie a--b-c-d escluso personale "out" (92 unità)	2046	2034	-12
personale comparto "out"	92	92	
dipendenti comparto comandati in entrata	11		-11
 totale comparto escluso quadri incluso personale "out"	2741	2718	-23
Altro personale /personale non di ruolo			
tempo determinato segreterie	122	122	
Cococo	13	13	
Giornalisti	1	1	
tempo determinato quadri	4	4	
praticanti avvocati	5	5	
distaccati entrata t.p.	24	24	
Borsisti	5	5	
tempo determinato	5	5	
dirigenti comando entrata	21	21	
comparto comando entrata		11	11
dirigenti distaccati in entrata	13	13	
dirigenti contratto t.d. esterni PA	10	10	
avvocatura regionale		12	12
 totale altro personale	223	246	-23
Totale personale	3121	3121	223

Fonte: Regione Lombardia

Elaborazione Corte dei conti Sezione Regionale di controllo

La Regione con nota di risposta pervenuta il 19 giugno riferisce che: *“Il personale assegnato all’Avvocatura regionale è personale di ruolo appartenente alla categoria D del comparto regionale. Per mero errore materiale sono stati inseriti nella riga “altro personale” nella tabella 5. Si è proceduto a riportare le 12 unità nella posizione corretta e si allega di seguito l’evidenza.”*

Con la stessa nota istruttoria del 1° giugno 2020, la Sezione ha chiesto informazioni in merito al trasferimento di risorse umane, ex art. 10 LR 15 del 6 agosto 2019, alla Giunta Regionale nell’ambito delle “funzioni e le attività concernenti le politiche del lavoro svolte dall’Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS-Lombardia)”, precisando se le procedure si sono concluse entro il 31.12.2019. La Sezione ha chiesto inoltre di precisare se la quota parte del costo del personale trasferito fosse stata inclusa nei dati già trasmessi nelle tabelle del costo del personale.

La Regione ha evidenziato che con d.g.r. 2345 del 30 ottobre 2019 è stata disposta, a far data dal primo gennaio 2020, l’acquisizione negli organici della Regione Lombardia delle risorse umane assegnate alle attività riconducibili alla Regione stessa, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

La Regione precisa che il trasferimento di personale è avvenuto, ai sensi dell’art 31 d.lgs. 165/2001, mediante inquadramento nei ruoli regionali con decorrenza 1° gennaio 2020 e che al 31 dicembre 2019 il suddetto personale non è stato conteggiato nelle tabelle di costo essendo, a tutti gli effetti, ancora dipendente di Polis Lombardia.

Dagli atti allegati alla risposta, risulta che, ai sensi del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 31, nei ruoli della Regione sono transitati cinque ex dipendenti della Polis Lombardia inquadrati nelle diverse categorie di comparto (B1-B3-C-D1 e D3). Si è inoltre proceduto a revocare l’istituto del comando ad una dipendente regionale in servizio presso la Polis Lombardia.

4.1.2 La dirigenza

La dotazione organica del personale dirigenziale della Giunta regionale era stabilita dal comma 6 dell’art. 25 della legge regionale n. 20 del 2008. Tale norma, modificata con legge regionale 23 dicembre 2010, n. 19, dispone quanto segue: *“L’organico complessivo della dirigenza della Giunta regionale, contenuto nel limite di 340 unità a partire dalla legislatura 2000-2005, progressivamente ridotto nel corso delle legislature successive, è contenuto dal 1° gennaio 2011 nel limite di 240 unità”*.

Con la legge regionale n. 18 del 2012, “legge finanziaria 2013”, sono state rideterminate, nei numeri massimi di 225 posizioni per la dirigenza e di 2.850 per il comparto, le dotazioni organiche della Giunta regionale a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva all’entrata in vigore della legge finanziaria.

Pertanto, al 31 dicembre 2012, risultava in vigore la dotazione organica dirigenziale di cui all’art. 25, comma 6, della legge regionale 20 del 2008, ovvero 240 posizioni dirigenziali e al 31 dicembre 2013, dopo l’avvento della X legislatura, la pianta organica dirigenziale ammontava a 225 posti.

La legge regionale n. 19 del 24 dicembre 2013 ha previsto un’ulteriore riduzione delle piante organiche: *“L’organico complessivo della dirigenza della Giunta regionale è ridotto nel limite massimo di **duecento unità** a partire dal 1° gennaio 2015, procedendo, prioritariamente, alla revoca dei comandi in essere. In caso di mancato raggiungimento del limite fissato, non sono rinnovati i*

contratti di lavoro individuali a tempo determinato stipulati con dirigenti esterni ai ruoli di Regione Lombardia."

In ultimo, l'art. 8²² della c.d. Legge di semplificazione 2017 (legge regionale n. 15 del 2017), al fine di completare il processo di riordino e revisione degli assetti organizzativi della dirigenza, anche in ordine al personale provinciale trasferito in Regione in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, ha fissato la dotazione organica della dirigenza della Giunta regionale in **duecento unità**.

Quanto alle presenze effettive, le tabelle seguenti rappresentano la ripartizione del personale dirigenziale in servizio nei diversi anni, suddiviso per tipologia e mostrano una diminuzione del numero dei dirigenti, che al 31.12.2019 risultano pari a 173, contro le 181 presenze del 2018 e le 193 del 2017.

²² **Art. 8 Disposizioni per il riordino degli assetti organizzativi della dirigenza e conseguenti modifiche alla L.R. 20/2008**

1. Al fine di completare il processo di riordino e revisione degli assetti organizzativi della dirigenza, anche in relazione all'attuazione delle leggi regionali 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56) e 12 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19), con conseguente accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, gli incarichi di cui agli articoli 25, comma 3, lettere a), e 29, comma 6, della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale) confluiscono nella dotazione organica della dirigenza della giunta regionale e la medesima dotazione organica è ridotta a **duecento unità**.

Tabella 12 - Personale dirigenziale in servizio - 2017 - 2019

POSIZIONI DIRIGENZIALI	Dirigenti al 31.12.2019								
	DG	DC	VI	VC	VS	FS	DI	TOTALE	Dotazione
Dirigenti di ruolo in servizio	13	2	10			8	96	129	
Dirigenti comandati in entrata	2		1				18	21	
Dirigenti distaccati in entrata							13	13	
Dirigenti con contratto privatistico (esterni alla PA)	1					2	7	10	
Totale	16	2	11	0	0	10	134	173	200

POSIZIONI DIRIGENZIALI	Dirigenti al 31.12.2018								
	DG	DC	VI	VC	VS	FS	DI	TOTALE	Dotazione
Dirigenti di ruolo in servizio	12	1	11			8	113	145	
Dirigenti comandati in entrata	2					1	17	20	
Dirigenti distaccati in entrata							6	6	
Dirigenti con contratto privatistico (esterni alla PA)	2					1	7	10	
Totale	16	1	11			10	143	181	197

POSIZIONI DIRIGENZIALI	Dirigenti al 31.12.2017								
	DG	DC	VI	VC	VS	FS	DI	TOTALE	Dotazione
Dirigenti di ruolo in servizio	10	1	13			10	119	153	
Dirigenti comandati in entrata	1		1				21	23	
Dirigenti distaccati in entrata							6	6	
Dirigenti con contratto privatistico (appartenenti a ruoli pubblici)	1							1	
Dirigenti con contratto privatistico (esterni alla PA)	2		1			1	6	10	
Totale	14	1	15			11	152	193	200

Legenda: DG = Direttore Generale; DC = Direttore Centrale; VI = Direttore Vicario; VC = Direttore Vicario Centrale; VS = Direttore Vicario Specialista; FS = Direttore Funzione Specialistica; DI = Dirigente

Fonte: Regione Lombardia

Come segnalato dalla Regione, ai 173 dirigenti in servizio al 31.12.2019 si devono sommare 28 unità che non sono in forza all'ente in quanto in aspettativa o in servizio presso altre amministrazioni, come riportato nella seguente tabella.

Tabella 13 - Personale dirigenziale non in servizio - 2019

POSIZIONI DIRIGENZIALI	Dirigenti al 31.12.2019							
	DG	DC	VI	VC	VS	FS	DI	TOTALE
Dirigenti con contratto a tempo indeterminato in aspettativa non retribuita							18	18
Dirigenti con contratto a tempo indeterminato in comando c/o altre PA							5	5
Dirigenti con contratto a tempo indeterminato in distacco c/o altre PA							1	1
Dirigenti con contratto a tempo indeterminato in assegnazione temporanea c/o Sistema Regionale							4	4
Totale	0	0	0	0	0	0	28	28

Legenda: DG = Direttore Generale; DC = Direttore Centrale; VI = Direttore Vicario; VC = Direttore Vicario Centrale; VS = Direttore Vicario Specialista; FS = Direttore Funzione Specialistica; DI = Dirigente

Fonte: Regione Lombardia

Gli uffici regionali hanno inoltre dettagliato il numero di direttori generali, di direttori centrali, di vicari (ed equiparati) presenti al 31 dicembre, come evidenziato nelle tabelle che seguono.

Riguardo ai conferimenti di incarichi dirigenziali esterni, si rammenta che essi devono rispettare il limite del 10 per cento della dotazione organica dirigenziale. Ciò è specificamente previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale ha disposto che "(p)er la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, il limite dei posti di dotazione organica attribuibili tramite assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ai sensi di disposizioni normative di settore riguardanti incarichi della medesima natura, previa selezione pubblica ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, può raggiungere il livello massimo del dieci per cento".

I dati trasmessi sono stati raccolti nelle seguenti tabelle.

Tabella 14 - Incarichi amministrativi di vertice in essere dal 1/1/2019 al 31/12/2019

Contratto	Incarico	Data Incarico	Data scadenza	Data Atto	Numero Atto	Provvedimento organizzativo	Descrizione DG
Dipendente non di ruolo	Direttore Generale	01/06/18	30/09/19 (termine effettivo)	17/05/18	XI/126	II /2018	ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Dipendente non di ruolo	Funzione Specialistica	01/10/19	art. 27 co 4 ult. per. l.r. 20/08	16/09/19	XI/2144	VIII /2019	ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEL PRESIDENTE E PROMOZIONE SOCIO-ECONOMICA CORRELATA ALLE OLIMPIADI 2026
Dipendente non di ruolo	Direttore Generale	01/09/18	art. 27 co 4 ult. per. l.r. 20/08	17/05/18	XI/126	II /2018	AUTONOMIA E CULTURA
Dipendente non di ruolo	Funzione Specialistica	01/06/18	art. 27 co 4 ult. per. l.r. 20/08	17/05/18	XI/126	II /2018	PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
Com. Ingr.	Direttore Generale	01/06/18	art. 27 co 4 ult. per. l.r. 20/08	17/05/18	XI/126	II 2018	WELFARE
Com. Ingr.	Vicario	01/05/19	15/09/19 (termine effettivo)	19/04/19	XI/1574	III /2019	POLITICHE E STRUMENTI PER L'AMBIENTE
Com. Ingr.	Vicario	01/03/19	30/04/19 (termine effettivo)	25/02/19	XI/1315	I /2019	VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Com. Ingr.	Funzione Specialistica	01/05/17	14/02/19 (termine effettivo)	27/03/17	XI/6383	III /2017	PROGRAMMAZIONE, SEMPLIFICAZIONE E COORDINAMENTO SIREG
Com. Ingr.	Direttore Generale	01/06/18	art. 27 co 4 ult. per. l.r. 20/08	17/05/18	XI/126	II /2018	SPORT E GIOVANI
Com. Ingr.	Vicario	16/07/19	31/12/21	15/07/19	XI/1935	VII /2019	PROGRAMMAZIONE
Com. Ingr.	Vicario	01/01/19	15/07/19 (termine effettivo)	11/12/18	XI/993	X /2018	PROGRAMMAZIONE POLO OSPEDALIERO

Fonte: Regione Lombardia

Elaborazione: Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia

Tabella 15 – Personale dirigenziale esterno dal 1/1/2019 al 31/12/2019

N.	Contratto	Incarico	Tipo Atto	Numero Atto	Data Atto	Data Incarico	Data scadenza
1	Dipendente non di ruolo	DIRETTORE GENERALE	Delibera	XI/126	17/05/2018	01/06/2018	30/09/2019 (termine effettivo)
	Dipendente non di ruolo	FUNZIONE SPECIALISTICA	Delibera	XI/2144	16/09/2019	01/10/2019	art. 27, co. 4, ultimo periodo, l.r. 20/2008
2	Dipendente non di ruolo	DIRETTORE GENERALE	Delibera	XI/126	17/05/2018	01/09/2018	art. 27, co. 4, ultimo periodo, l.r. 20/2008
3	Dipendente non di ruolo	C1	Delibera	X/6837	12/07/2017	17/07/2017	16/07/2020
4	Dipendente non di ruolo	C3	Delibera	XI/5	04/04/2018	04/04/2018	03/04/2021
5	Dipendente non di ruolo	C3	Delibera	X/6662	29/05/2017	01/06/2017	31/05/2020
6	Dipendente non di ruolo	C3	Delibera	X/6662	29/05/2017	01/06/2017	31/05/2020
7	Dipendente non di ruolo	C1	Delibera	X/6837	12/07/2017	17/07/2017	31/12/2019 (termine effettivo)
8	Dipendente non di ruolo	C1	Delibera	X/6945	24/07/2017	18/09/2017	17/09/2020
9	Dipendente non di ruolo	FUNZIONE SPECIALISTICA	Delibera	XI/126	17/05/2018	01/06/2018	art. 27, co. 4, ultimo periodo, l.r. 20/2008
10	Dipendente non di ruolo	C3	Delibera	X/6837	12/07/2017	17/07/2017	16/07/2020

Fonte: Regione Lombardia

Elaborazione: Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia

A fronte di una pianta organica della dirigenza pari a 200 unità, i **contratti conferiti a dirigenti esterni** alla pubblica amministrazione, nel 2019 restano complessivamente contenuti nel numero di dieci, come nel 2018, a fronte degli 11 nel 2017, dei 13 nel 2016, 16 nel 2015 e 17 nel 2014, come riportato nelle precedenti relazioni di parifica. Ciò corrisponde al 5% della pianta organica dirigenziale, pari a 200 unità, e rientra nel limite posto dall'art. 11, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che prevede il livello massimo di contratti esterni del 10% della dotazione organica.

4.2 L'andamento della spesa del personale

Nella relazione allegata al giudizio di parifica del Rendiconto 2018 questa Sezione aveva indicato l'opportunità di stabilizzare nel tempo la classificazione delle poste contabili della spesa del personale per consentire confronti omogenei in serie storica.

In sede istruttoria la Regione ha comunicato che *con riferimento all'osservazione contenuta nella Parifica 2018, di stabilizzare nel tempo la classificazione delle poste contabili per consentire confronti omogenei in serie storica, si è ritenuto opportuno apportare modifiche organizzative alle strutture che si occupano della gestione della spesa del personale al fine di migliorare l'interoperabilità, nonché adottare un metodo di rilevazione dei dati più coerente con le previsioni dell'articolo 33 del D.L. 34/2019 che impone l'analisi della spesa del personale per macroaggregato a decorrere dal 2020.*

Pertanto, per il 2019 abbiamo predisposto la Tabella 13 ex 14 partendo dai dati del Piano dei Conti e quindi per i macroaggregati 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.09, anziché dai Capitoli di spesa, al fine di

garantire l'analisi completa degli impegni relativi alla spesa di personale. Al fine di garantire la lettura coerente, abbiamo inserito nella Tabella 13 ex 14, nella seconda colonna il campo note, all'interno del quale sono indicate numero 4 note che garantiscono la lettura coerente ed omogenea dei relativi dati.

Si è ritenuto inoltre utile, al fine di iniziare ad orientare l'analisi della spesa di personale verso una visione più coerente e complessiva, di elaborare il rendiconto delle spese di personale riferibile ai macroaggregati 1.03 e 1.04, in coerenza con le voci contemplate ai fini della rilevazione del Conto Annuale e quindi prendendo a riferimento la Tabella di riconciliazione fornita nelle istruzioni dell'ultimo Conto Annuale (Allegato 1), nel quale si osserva che la voce L109 (incarichi libero professionali). Tale scelta si è fatta per comodità di lettura dei dati complessivamente intesi riferibili ad ogni aspetto dell'analisi della spesa del personale, partendo dal presupposto che la Giunta di Regione Lombardia rispetta il parametro del comma 557 anche senza escludere le voci di spesa che possono essere decurtate a tal fine. Per consentire comunque una lettura coerente del 2019 rispetto al 2018 nella Tabella 13 ex 14 si sono ricostruiti analiticamente tutte le rilevazioni sopra descritte e inoltre si è creata la Tabella "Riconciliazione 18_19", finalizzata a definire nel dettaglio il confronto tra le due annualità.

I dati sono stati dunque trasmessi per capitoli e macroaggregati e aggregati nella seguente tabella. Per l'anno 2019 i valori sono stati considerati al lordo dei capitoli rilevati dal 2019 in riferimento al macroaggregato 101 per concordanza con il progetto di legge.

Al riguardo, l'Amministrazione ha esposto in nota (v. tabella n. 19) alcune precisazioni relative ai capitoli inclusi o esclusi nel calcolo dei dati 2018 e 2019, che di seguito si riportano.

Nota 1*: Capitoli rilevati fino al 2018 che non si ritiene siano da valorizzare ai fini del rendiconto della spesa di personale nel 2019 in quanto da ulteriori approfondimenti non risultano ricadenti nella spesa di personale neanche ai fini della rilevazione del conto annuale- (impegni ascrivibili al macroaggregato 103);

Nota 2**: Capitoli rilevati nel 2018 e tolti nell'allegato B - non più rilevati nel 2019 (vedi illustrazione contenuta nel foglio di lavoro "Riconciliazione 18_19") - (impegni ascrivibili al macroaggregato 103);

Nota 3***: Capitoli presenti sia nel 2018 che nel 2019 ma tolti in tabella B nel 2018. Nel 2019 si è ritenuto di contemplarli esclusivamente per garantire coerenza nella rilevazione del dato del rendiconto ai fini del Conto Annuale - (unico impegno del macroaggregato 104);

Nota 4****: Capitoli rilevati dal 2019 (vedi illustrazione contenuta nel foglio di lavoro "Riconciliazione 18_19") contemplati esclusivamente per garantire coerenza nella rilevazione del dato del rendiconto ai fini del Conto Annuale - (impegni ascrivibili ai macroaggregati 101,102 e 103).

La Sezione ha rielaborato i dati della spesa complessiva di personale includendo, per serie storica, anche l'annualità 2017 e tenendo conto delle "note esplicative".

Tabella 16 - Composizione della spesa del personale – Confronto 2019-2017

Impegnato	2019 (nota 4)	2018	2017	differenza 2019-2018	differenza 2018-2017
Macroaggregato 101 - Redditi da lavoro dipendente	157.141.990,26	163.090.198,04	159.471.148,50	-5.948.207,78	3.619.049,54
Macroaggregato 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente (irap)	10.252.731,74	10.431.473,73	10.102.491,66	-178.741,99	328.982,07
Macroaggregato 103 - Acquisto di beni e servizi	5.383.668,89	4.475.703,60	3.367.653,06	907.965,29	1.108.050,54
Macroaggregato 104 -Trasferimenti correnti -	180.000,00	270.695,00	317.900,00	-90.695,00	-47.205,00
Macroaggregato 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.380.001,00	4.245.005,00	3.126.931,75	-865.004,00	1.118.073,25
Totale	176.338.391,89	182.513.075,37	176.386.124,97	-6.174.683,48	6.126.950,40

(nota 4) Capitoli rilevati dal 2019 (vedi illustrazione contenuta nel foglio di lavoro "Riconciliazione 18_19") contemplati esclusivamente per garantire coerenza nella rilevazione del dato del rendiconto ai fini del Conto Annuale

Fonte: Regione Lombardia

Dati in euro

Elaborazione: Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia

Appare evidente che le differenze sostanziali si riscontrano nel macroaggregato 101, che aumenta nel 2018 e si riduce nel 2019. Andamento opposto ha il macroaggregato 109, mentre il macroaggregato 103 conferma la crescita nel 2019.

Al fine di rendere comparabili gli importi, sono stati ricalcolati i macroaggregati per il 2017 e 2018, in modo omogeneo alle modalità seguite dalla Regione per il 2019 e anche, al contrario, ridefiniti i valori 2019 seguendo il calcolo del 2017 e 2018.

La seguente tabella illustra, pertanto, il riepilogo delle risorse impiegate a vario titolo nella spesa del personale - non ai fini del rispetto di quanto previsto dall'art. 1, commi da 557 a 557quater, della legge 296/2006, che sarà trattato nel seguente paragrafo. I dati sono esposti sempre per macroaggregati e con le annotazioni di rettifica/integrazioni relative alla nota esplicativa 4.

Tabella 17 - Composizione della spesa del personale ricalcolata per macroaggregato - Confronto 2018/2019

Impegnato	2019 con nota 4	2018 con nota 4	differenza 2019-2018 con nota 4	importi senza spesa "nota 4"			differenza importi senza spesa "nota 4"		
				2019	2018	2017	differenza 2019-2018	differenza 2018-2017	differenza 2019-2017
Macroaggregato 101 - Redditi da lavoro dipendente	157.141.990,26	163.125.183,45	- 5.983.193,19	156.325.439,51	163.090.198,04	159.471.148,50	-6.764.758,53	3.619.049,54	-3.145.708,99
Macroaggregato 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente (irap)	10.252.731,74	10.431.473,73	-178.741,99	10.252.731,74	10.431.473,73	10.102.491,66	-178.741,99	328.982,07	150.240,08
Macroaggregato 103 - Acquisto di beni e servizi	5.383.668,89	4.628.573,71	755.095,18	5.167.716,29	4.475.703,60	3.367.653,06	692.012,69	1.108.050,54	1.800.063,23
Macroaggregato 104 - Trasferimenti correnti -	180.000,00	270.695,00	- 90.695,00	180.000,00	270.695,00	317.900,00	-90.695,00	-47.205,00	-137.900,00
Macroaggregato 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.380.001,00	4.245.005,00	-865.004,00	3.380.001,00	4.245.005,00	3.126.931,75	-865.004,00	1.118.073,25	253.069,25
Totale	176.338.391,89	182.700.930,89	- 6.362.539,00	175.305.888,54	182.513.075,37	176.386.124,97	-7.207.186,83	6.126.950,40	-1.080.236,43

Nota 4****: Capitoli rilevati dal 2019 contemplati esclusivamente per garantire coerenza nella rilevazione del dato del rendiconto ai fini del Conto Annuale - (impegni ascrivibili ai macroaggregati 101,102 e 103).

Fonte: Regione Lombardia

Dati in euro

Elaborazione: Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia

Anche questa tabella evidenzia differenze che nel triennio riguardano sostanzialmente la spesa per lavoro dipendente, acquisto di beni e servizi e rimborsi e poste correttive dell'entrata, i tre macroaggregati il cui andamento è già stato evidenziato.

Con riferimento alla tabella che precede, "Composizione della spesa del personale ricalcolata per macroaggregato - Confronto 2018/2019", relativa alla verifica delle risorse destinate al personale variamente impiegato rielaborata dalla Sezione per macroaggregati sulla base di quanto comunicato dalla Regione, si evidenzia che, per l'esercizio 2019, l'importo della spesa impegnata ammonta a 176.338.391,89 euro.

Detraendo da tale somma gli importi relativi a voci che per la loro natura, non possono essere considerate spese di personale (com'è stato fatto fino all'anno 2018), come le seguenti: "altri beni di consumo - attività della giunta e degli amministratori", "acquisto carburante per l'utilizzo delle autovetture adibite ai servizi di pubblica sicurezza" e "organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - indennità e trasporto" per complessivi € 3.152.027,90, il costo finale (non ai fini del comma 557) sarebbe pari a 173.186.363,99 euro (176.338.391,89-3.152.027,90).

L'importo di € 3.152.027,90, che esula dal contesto di spesa qua esaminato, è riconducibile al macroaggregato di spesa n. 103 - "acquisto di beni e servizi".

Per completezza si riportano i dati di dettaglio, rielaborati, trasmessi dalla Regione per capitolo di spesa e macroaggregato con le note esplicative delle differenze tra le annualità.

Tabella 18 – Dettaglio spesa di personale confronto anni 2017-2018-2019

Descrizione spesa capitolo	NOTE	Impegnato definitivo 2019 comprensivo di FPV applicato 2018	Macroaggregato	Impegnato definitivo 2018 comprensivo di FPV applicato 2017	Macroaggregato	differenza 2019-2018	Impegnato definitivo 2017 comprensivo di FPV applicato 2016	Macroaggregato	differenza 2018-2017
altre spese per il personale regionale – tickets		3.983.296,26	101	3.496.595,89	101	486.700,37	4.122.983,28	101	-626.387,39
contributi messi a disposizione dei lavoratori dipendenti e altre spese per il benessere personale ex l.54		2.945.166,16	101	3.026.713,73	101	-81.547,57	2.791.048,02	101	235.665,71
IRAP su retribuzioni		10.233.143,74	102	10.418.445,73	102	-185.301,99	10.089.450,66	102	328.995,07
trattamento economico del personale non dipendenti regionali in servizio presso la Giunta		3.380.001,00	109	4.245.005,00	109	-865.004,00	3.126.931,75	109	1.118.073,25
contributi sociali obbligatori per il personale a carico della regione		31.978.929,56	101	33.188.198,90	101	-1.209.269,34	32.832.426,89	101	355.772,01
contributi sociali figurativi - assegni familiari e oneri per il personale in quiescenza		349.968,34	101	349.398,06	101	570,28	324.770,77	101	24.627,29
sorveglianza sanitaria relativa al personale dipendente	1	236.470,35	103	184.090,05	103	52.380,30	230.189,74	103	-46.099,69
formazione del personale della giunta regionale per gli obblighi a carico del datore di lavoro ai sensi dei dd. lgss. 626/94 e 242/96	2	62.500,00	103	23.781,60	103	38.718,40	150.000,00	103	-126.218,40
quote associative nell'ambito della formazione e dello sviluppo professionale del personale	2	250,00	103	420	103	-170,00	250	103	170

Descrizione spesa capitolo	NOTE	Impegnato definitivo 2019 comprensivo di FPV applicato 2018	Macroaggregato	Impegnato definitivo 2018 comprensivo di FPV applicato 2017	Macroaggregato	differenza 2019-2018	Impegnato definitivo 2017 comprensivo di FPV applicato 2016	Macroaggregato	differenza 2018-2017
retribuzione in denaro straordinario		1.335.143,21	101	1.141.815,12	101	193.328,09	1.219.801,22	101	-77.986,10
retribuzioni in denaro dirigenti		7.917.275,30	101	8.131.126,90	101	-213.851,60	7.112.766,18	101	1.018.360,72
retribuzioni in denaro comparto		68.558.012,66	101	70.806.635,65	101	-2.248.622,99	70.055.317,08	101	751.318,57
retribuzioni in denaro fondo comparto		27.705.592,83	101	30.531.632,82	101	-2.826.039,99	28.006.540,29	101	2.525.092,53
retribuzioni in denaro fondo dirigenza		10.750.455,19	101	11.618.080,97	101	-867.625,78	12.204.798,77	101	-586.717,80
rimborso spese di viaggio, vitto e pernottamento del personale regionale in missione	2	1.117.753,04	103	985.073,89	103	132.679,15	1.062.685,85	103	-77.611,96
collaborazioni coordinate e continuative ed altre forme di lavoro flessibile		466.477,58	103	523.582,57	103	-57.104,99	1.021.859,55	103	-498.276,98
trasferimenti correnti a amministrazioni locali - eupolis scuola di alta formazione	3	180.000,00	104	270.695,00	104	-90.695,00	317.900,00	104	-47.205,00
acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2	63.312,69	103	42.905,60	103	20.407,09	44.461,51	103	-1.555,91
oneri relativi all'attività dell'avvocatura regionale		800.000,00	101	800.000,00	101	0,00	800.000,00	101	0
irap a carico della regione su compensi corrisposti a lavoratori autonomi		19.588,00	102	13.028,00	102	6.560,00	13.041,00	102	-13
contributi previdenziali a carico della regione su compensi corrisposti a lavoratori autonomi		1.600,00	101	0	101	1.600,00	696	101	-696

Descrizione spesa capitolo	NOTE	Impegnato definitivo 2019 comprensivo di FPV applicato 2018	Macroaggregato	Impegnato definitivo 2018 comprensivo di FPV applicato 2017	Macroaggregato	differenza 2019-2018	Impegnato definitivo 2017 comprensivo di FPV applicato 2016	Macroaggregato	differenza 2018-2017
fornitura di divise ed effetti di vestiario al personale avente diritto	2	5.093,07	103	5.596,03	103	-502,96	22.332,25	103	-16.736,22
espletamento di concorsi per l'assunzione di personale	1	8.898,75	103	1.446,07	103	7.452,68	619,76	103	826,31
acquisizione, reintegro e conservazione dei dispositivi di protezione individuali e collettivi, attrezzature di sicurezza e soccorso e materiale informativo e ausili personali prescritti dal medico competente	1	44.574,45	103	21.401,87	103	23.172,58	9.943,04	103	11.458,83
contributo per l'attività negoziale dell'a.r.a.n.	2	10.298,20	103	10.524,50	103	-226,30	9.483,83	103	1.040,67
giornali, riviste e pubblicazioni	2	-	103	18.016,02	103	-18.016,02	18.956,50	103	-940,48
visite fiscali di controllo domiciliare ai dipendenti regionali	1	60,26	103	30.000,00	103	-29.939,74	30.000,00	103	0
altri beni di consumo - attività della giunta e degli amministratori	2	33.902,55	103	32.891,38	103	1.011,17	59.939,12	103	-27.047,74
acquisto carburante per l'utilizzo delle autovetture adibite ai servizi di pubblica sicurezza	2	19.342,70	103	44.601,80	103	-25.259,10	43.278,59	103	1.323,21
organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - indennità e trasporto	2	3.098.782,65	103	2.551.372,22	103	547.410,43	663.653,32	103	1.887.718,90

Descrizione spesa capitolo	NOTE	Impegnato definitivo 2019 comprensivo di FPV applicato 2018	Macroaggregato	Impegnato definitivo 2018 comprensivo di FPV applicato 2017	Macroaggregato	differenza 2019-2018	Impegnato definitivo 2017 comprensivo di FPV applicato 2016	Macroaggregato	differenza 2018-2017
TOTALE		175.305.888,54		182.513.075,37		-7.207.186,83	176.386.124,97		6.126.950,40
FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO	4	27.037,07	101	0,00	101	27.037,07			
PROGETTI UE - ONERI SOCIALI	4	123.470,56	101	0,00	101	123.470,56			
PROGETTI UE - RETRIBUZIONE IN DENARO	4	506.027,53	101	0,00	101	506.027,53			
RISORSE DA RIPARTIRE AL PERSONALE REGIONALE IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 - RETRIBUZIONI IN DENARO	4	61.629,23	101	14.021,54	101	47.607,69			
RISORSE DA RIPARTIRE AL PERSONALE REGIONALE IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE EX ART.113 D.LGS 50/2016 - ONERI SOCIALI	4	14.741,96	101	0,00	101	14.741,96			

Descrizione spesa capitolo	NOTE	Impegnato definitivo 2019 comprensivo di FPV applicato 2018	Macroaggregato	Impegnato definitivo 2018 comprensivo di FPV applicato 2017	Macroaggregato	differenza 2019-2018	Impegnato definitivo 2017 comprensivo di FPV applicato 2016	Macroaggregato	differenza 2018-2017
TRASFERIMENTI CORRENTI DA DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE - INDENNITA' PERSONALE COMPARTO - OCDPC N. 558/2018	4	50.130,00	101	0,00	101	50.130,00			
TRASFERIMENTI CORRENTI DA DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE - IRAP PER SPESE DI PERSONALE OCDPC N. 558/2018	4	-	102	0,00	102	0,00			
TRASFERIMENTI CORRENTI DA DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE PER IL PAGAMENTO CONTRIBUTI SOCIALI - OCDPC 558/2018	4	15.577,98	101	0,00	101	15.577,98			
TRASFERIMENTI CORRENTI DA DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE PER IL PAGAMENTO INDENNITA' DIRIGENTI - OCDPC N. 558/2018	4	13.714,19	101	0,00	101	13.714,19			
TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGRAMMA INTERREG CENTRAL EUROPE 2014-2020 - PROGETTO SUBNODES - ONERI SOCIALI DEL PERSONALE	4	933,90	101	4.978,33	101	-4.044,43			

Descrizione spesa capitolo	NOTE	Impegnato definitivo 2019 comprensivo di FPV applicato 2018	Macroaggregato	Impegnato definitivo 2018 comprensivo di FPV applicato 2017	Macroaggregato	differenza 2019-2018	Impegnato definitivo 2017 comprensivo di FPV applicato 2016	Macroaggregato	differenza 2018-2017
TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGRAMMA INTERREG CENTRAL EUROPE 2014-2020 - PROGETTO SUBNODES - PERSONALE	4	3.288,33	101	15.985,54	101	-12.697,21			
INCARICHI AI CONSULENTI ISTITUZIONALI DEL PRESIDENTE	4	88.700,00	103	45.000,00	103	43.700,00			
INCARICHI COMITATO TECNICO SCIENTIFICO LEGISLATIVO	4	127.252,60	103	107.870,11	103	19.382,49			
Totale voci di spesa rilevate dal 2019 (vedi illustrazione contenuta nel foglio di lavoro "Riconciliazione 18_19") contemplati esclusivamente per garantire coerenza nella rilevazione del dato del rendiconto ai fini del Conto Annuale- TOTALE NOTA 4		1.032.503,35		187.855,52		844.647,83			
TOTALE COMPLESSIVO		176.338.391,89		182.700.930,89		-6.362.539,00			
di cui FPV applicato anno precedente		13.079.156,52		13.605.295,23			16.530.852,00		

NB: le note esplicative inviate dalla Regione sono riferibili solo agli esercizi 2018 e 2019

Fonte: Regione Lombardia

Dati in euro

Elaborazione: Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia

Tabella 19 - Note Esplicative - Confronto spesa di personale 2019-2018

Capitolo di spesa 2019	Descrizione capitolo	NOTE	Impegnato definitivo 2019 comprensivo di FPV applicato 2018	Macroaggregato	Capitolo di spesa 2018	Impegnato definitivo 2018 comprensivo di FPV applicato 2017	Macroaggregato	differenza 2019-2018
313	espletamento di concorsi per l'assunzione di personale	1	8.898,75	103	313	1.446,07	103	7.452,68
5362	acquisizione, reintegro e conservazione dei dispositivi di protezione individuali e collettivi, attrezzature di sicurezza e soccorso e materiale informativo e ausili personali prescritti dal medico competente	1	44.574,45	103	5362	21.401,87	103	23.172,58
7908	sorveglianza sanitaria relativa al personale dipendente	1	236.470,35	103	7908	184.090,05	103	52.380,30
11591	visite fiscali di controllo domiciliare ai dipendenti regionali	1	60,26	103	11591	30.000,00	103	-29.939,74
	totale nota 1*		290.003,81			236.937,99	53.065,82	53.065,82
310	fornitura di divise ed effetti di vestiario al personale avente diritto	2	5.093,07	103	310	5.596,03	103	-502,96
4865	contributo per l'attivita' negoziale dell'a.r.a.n.	2	10.298,20	103	4865	10.524,50	103	-226,30
5974	giornali, riviste e pubblicazioni	2	-	103	5974	18.016,02	103	-18.016,02
7909	formazione del personale della giunta regionale per gli obblighi a carico del datore di lavoro ai sensi dei dd. lgss. 626/94 e 242/96	2	62.500,00	103	7909	23.781,60	103	38.718,40
10016	quote associative nell'ambito della formazione e dello sviluppo professionale del personale	2	250,00	103	10016	420	103	-170,00
10481	altri beni di consumo - attivita' della giunta e degli amministratori	2	33.902,55	103	10481	32.891,38	103	1.011,17
10593	acquisto carburante per l'utilizzo delle autovetture adibite ai servizi di pubblica sicurezza	2	19.342,70	103	10593	44.601,80	103	-25.259,10

Capitolo di spesa 2019	Descrizione capitolo	NOTE	Impegnato definitivo 2019 comprensivo di FPV applicato 2018	Macroaggregato	Capitolo di spesa 2018	Impegnato definitivo 2018 comprensivo di FPV applicato 2017	Macroaggregato	differenza 2019-2018
11239	rimborso spese di viaggio, vitto e pernottamento del personale regionale in missione	2	1.117.753,04	103	11239	985.073,89	103	132.679,15
11242	acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2	63.312,69	103	11242	42.905,60	103	20.407,09
11243	organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - indennita' e trasporto	2	3.098.782,65	103	11243	2.551.372,22	103	547.410,43
	totale nota 2**		4.411.234,90			3.715.183,04	696.051,86	696.051,86
11241 imp 19401	trasferimenti correnti a amministrazioni locali - eupolis scuola di alta formazione	3	180.000,00	104	11241	270.695,00	104	-90.695,00
	totale nota 3***		180.000,00			270.695,00	-90.695,00	
11316	FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO	4	27.037,07	101	11316	0,00	101	27.037,07
13425	INCARICHI AI CONSULENTI ISTITUZIONALI DEL PRESIDENTE	4	88.700,00	103	13425	45.000,00	103	43.700,00
10724	INCARICHI COMITATO TECNICO SCIENTIFICO LEGISLATIVO	4	127.252,60	103	10724	107.870,11	103	19.382,49
13684	PROGETTI UE - ONERI SOCIALI	4	123.470,56	101	13684	0,00	101	123.470,56
13683	PROGETTI UE - RETRIBUZIONE IN DENARO	4	506.027,53	101	13683	0,00	101	506.027,53
4595	RISORSE DA RIPARTIRE AL PERSONALE REGIONALE IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 - RETRIBUZIONI IN DENARO	4	61.629,23	101	4595	14.021,54	101	47.607,69

Capitolo di spesa 2019	Descrizione capitolo	NOTE	Impegnato definitivo 2019 comprensivo di FPV applicato 2018	Macroaggregato	Capitolo di spesa 2018	Impegnato definitivo 2018 comprensivo di FPV applicato 2017	Macroaggregato	differenza 2019-2018
13742	RISORSE DA RIPARTIRE AL PERSONALE REGIONALE IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE EX ART.113 D.LGS 50/2016 - ONERI SOCIALI	4	14.741,96	101	13742	0,00	101	14.741,96
13985	TRASFERIMENTI CORRENTI DA DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE - INDENNITA' PERSONALE COMPARTO - OCDPC N. 558/2018	4	50.130,00	101	non esisteva		101	50.130,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI DA DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE - IRAP PER SPESE DI PERSONALE OCDPC N. 558/2018	4	-	102			102	0,00
13983	TRASFERIMENTI CORRENTI DA DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE PER IL PAGAMENTO CONTRIBUTI SOCIALI - OCDPC 558/2018	4	15.577,98	101	non esisteva		101	15.577,98
13982	TRASFERIMENTI CORRENTI DA DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE PER IL PAGAMENTO INDENNITA' DIRIGENTI - OCDPC N. 558/2018	4	13.714,19	101	non esisteva		101	13.714,19
12888	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGRAMMA INTERREG CENTRAL EUROPE 2014-2020 - PROGETTO SUBNODES - ONERI SOCIALI DEL PERSONALE	4	933,90	101	12888	4.978,33	101	-4.044,43

Capitolo di spesa 2019	Descrizione capitolo	NOTE	Impegnato definitivo 2019 comprensivo di FPV applicato 2018	Macroaggregato	Capitolo di spesa 2018	Impegnato definitivo 2018 comprensivo di FPV applicato 2017	Macroaggregato	differenza 2019-2018
12887	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGRAMMA INTERREG CENTRAL EUROPE 2014-2020 - PROGETTO SUBNODES - PERSONALE	4	3.288,33	101	12887	15.985,54	101	-12.697,21
	totale nota 4****		1.032.503,35			187.855,52		844.647,83
	totale complessivo		5.913.742,06			4.410.671,55		1.503.070,51

Nota 1*: Capitoli rilevati fino al 2018 che non si ritiene siano da valorizzare ai fini del rendiconto della spesa di personale nel 2019 in quanto da ulteriori approfondimenti non risultano ricadenti nella spesa di personale neanche ai fini della rilevazione del conto annuale- (impegni ascrivibili al macroaggregato 103);

Nota 2**: Capitoli rilevati nel 2018 e tolti nell'allegato B - non più rilevati nel 2019 (vedi illustrazione contenuta nel foglio di lavoro "Riconciliazione 18_19") - (impegni ascrivibili al macroaggregato 103);

Nota 3***: Capitoli presenti sia nel 2018 che nel 2019 ma tolti in tabella B nel 2018. Nel 2019 si è ritenuto di contemplarli esclusivamente per garantire coerenza nella rilevazione del dato del rendiconto ai fini del Conto Annuale - (unico impegni del macroaggregato 104);

Nota 4****: Capitoli rilevati dal 2019 (vedi illustrazione contenuta nel foglio di lavoro "Riconciliazione 18_19") contemplati esclusivamente per garantire coerenza nella rilevazione del dato del rendiconto ai fini del Conto Annuale - (impegni ascrivibili ai macroaggregati 101,102 e 103)

Fonte: Regione Lombardia

Dati in euro

Elaborazione: Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia

Tabella 20 - Riepilogo note esplicative per macroaggregati

	2019	2018	Differenza 2019-2018	
Macroaggregato 101 - Redditi da lavoro dipendente - Nota 4	816.550,75	34.985,41	781.565,34	voce di spesa utile ai fini del conto annuale del personale
Macroaggregato 103 - Acquisto di beni e servizi - Nota 1	290.003,81			voce di spesa non utile ai fini del conto annuale del personale e non utile ai fini del comma 557
Macroaggregato 103 - Acquisto di beni e servizi Nota 2	4.411.234,90	4.104.991,14	306.243,76	voci di spesa non più rilevate nel 2019
Macroaggregato 103 - Acquisto di beni e servizi- Nota 4	215.952,60			voce di spesa non inclusa nel costo 2019- rilevata solo per omogeneità dati
Altre spese: Spese macroaggregato 104 - Trasferimenti correnti- Nota 3 - limitatamente all'impegno "trasferimenti correnti a amministrazioni locali - eupolis scuola di alta formazione"	180.000,00	270.695,00	-695,00	voce di spesa utile ai fini del conto annuale del personale
Totale	5.913.742,06	4.410.671,55	1.503.070,51	

Fonte: Regione Lombardia

Dati in euro

Elaborazione: Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia

È stato chiesto alla Regione di chiarire le differenze riscontrate tra i dati del conto annuale del personale 2018 (Conto Annuale del Personale - rilevazione SICO RGS) (€ 184.637.040,00) e i dati del costo del personale anno 2018 € 182.513.075,37 (senza nota 4) ed € 182.700.930,89 (con nota 4), come precisato nella seguente tabella.

Tabella 21 - Spesa di personale 2018 con e senza "nota4" e confronto conto annuale

	2018	2018 con nota 4
Spese macroaggregato 101	163.090.198,04	163.125.183,45
Irap macroaggregato 102	10.431.473,73	10.431.473,73
Spese macroaggregato 103	4.475.703,60	4.628.573,71
Altre spese: Spese macroaggregato 104	270.695,00	270.695,00
Altre spese: Spese macroaggregato 109	4.245.005,00	4.245.005,00
Totale	182.513.075,37	182.700.930,89
Conto annuale 2018	184.637.040,00	184.637.040,00
Differenza	-2.123.964,63	-1.936.109,11

Dati in euro

Fonte: Regione Lombardia e RGS-Sico

Elaborazione: Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia

La Regione, rilevando l'incompatibilità di una riconciliazione con il conto annuale della spesa, comunicato annualmente alla RGS tramite il sistema di rilevazione SICO, che segue

il criterio di cassa e non di competenza, ha evidenziato che gli uffici stanno adeguando la rilevazione della spesa ai fini di una valida riconciliazione anche con i dati del conto annuale della spesa di personale.

Infine, è stato chiesto alla Regione di riconciliare i dati relativi al fondo pluriennale vincolato applicato dal 2018. Infatti, secondo quanto comunicato in tabella "Composizione della spesa del personale – Confronto 2019-2018" (tab. 13 ex 14) il FPV risulta pari a 13.079.156,52 euro. Dai dati estratti dalla contabilità regionale (BOXI) risulta un FPV applicato alla missione 1 programma 10 pari a 12.649.156,52 euro e infine dai dati presenti nella Banca dati delle Amministrazioni pubbliche del MEF (BDAP) alla voce "Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato" della missione 1 programma 10 risulta un importo di € 13.084.528,52 i valori sono riepilogati nel seguente prospetto.

Tabella 22 – Differenze FVP

FPV missione 1 programma 10			differenza	differenza
Composizione della spesa del personale – Confronto 2019-2018 (A)	Dati estratti dalla contabilità regionale (B)	Dati trasmessi alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) (C)	A-B	A-C
13.079.156,52	12.649.156,52	13.084.528,52	430.000,00	- 5.372,00

Elaborazione: Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia

La Regione ha confermato la correttezza del dato BDAP spiegando che il FPV entrata di 14.634.811,45 euro relativo alla missione 1 programma 10 in fase di riaccertamento ordinario è stato ridotto per 1.550.282,93 euro, a seguito della cancellazione degli impegni finanziati da FPV in entrata. Pertanto, gli impegni finanziati da FPV entrata risultano pari a 13.084.528,52 euro. La differenza di - 5.372,00 euro rispetto ai dati sulla spesa di personale è relativa ad "acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente".

Tabella 23 – Differenze FPV Missione 1 Programma 10

Missione 1	Programma 10	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno)
Servizi istituzionali e generali, generali e di gestione	Risorse umane	14.634.811,45	13.084.528,52	-1.550.282,93

Elaborazione: Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia

In conclusione, la serie storica relativa alla spesa del personale risulta, nei vari esercizi considerati, composta in modo differente. Ciò non consente di delineare in modo affidabile e significativo la tendenza di tale spesa nel tempo.

In sede di controdeduzioni, la Regione conferma la volontà, già espressa in istruttoria, di realizzare un percorso idoneo a garantire una lettura coerente del costo complessivo del personale, anche cercando di realizzare una riconciliazione con i dati richiesti dalla RGS-Sico per la rilevazione sul costo del personale con il criterio di cassa.

La Sezione auspica che si giunga in tempi brevi alla conclusione di tale percorso.

4.3 Il rispetto dei vincoli normativi in materia di personale

4.3.1 I limiti alla spesa del personale

La spesa di personale, ai fini del rispetto del limite posto dall'art. 1, commi da 557 a 557quater²³, della legge 296/2006 al lordo delle componenti escluse, nel 2019 risulta pari ad euro 171.637.153,18.

L'importo è pari alla spesa complessivamente determinata di € 173.186.363,99 decurtata degli importi, inclusi nel macroaggregato 103, non validi ai fini della verifica del limite del c. 557, per complessivi € 1.549.210,81.

In buona sostanza, la differenza tra i due valori riscontrati di spesa di personale è legata al macroaggregato 103 (acquisto di beni e servizi) che ovviamente non può *in toto* costituire spesa di personale, ma deve essere oggetto di attenzione nel momento in cui si valutano le singole voci afferenti. In particolare, la Regione per l'anno 2019 ha inserito tra le voci escluse il valore di € 682.430,18 pari alla somma della spesa sostenuta per:

- collaborazioni coordinate e continuative ed altre forme di lavoro flessibile per € 466.477,58;
- incarichi ai consulenti istituzionali del Presidente per € 88.700,00;
- incarichi comitato tecnico scientifico legislativo per € 127.252,60.

²³ L. 27/12/2006, n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) - Art. 1

comma 557 Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

(...)

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

comma 557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

La Regione, nel merito della quantificazione del macroaggregato 103, precisa che ai fini del rispetto del vincolo del c. 557 le voci comprese nella nota 4 relative agli incarichi al comitato tecnico scientifico, ai consulenti istituzionali del Presidente, ai trasferimenti dal dipartimento della protezione civile, ai trasferimenti correnti dall'unione europea per il programma *interreg central europe* 2014-2020 - progetto *subnodes*, ai progetti UE e incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. 50/2016 *“si sono rilevati al solo fine di garantire la confrontabilità dei dati con la rilevazione del Conto Annuale. Si rileva che l'Ente rispetta comunque il parametro del 557 anche qualora la spesa non venisse depurata delle voci da escludere.”*

In particolare, la Regione ha precisato doversi escludere dal calcolo della spesa il costo sostenuto dall'Ente per gli *“incarichi ai consulenti istituzionali del Presidente e gli incarichi del Comitato tecnico scientifico legislativo in quanto non conteggiabili come spesa di personale, avendo natura di incarico consulenziale, come da articolo 8 della Legge Regionale 20/2008²⁴. ”*

²⁴ Art. 8

(Art. 7, L.R. 16/1996)

(Comitati tecnico consultivi e incarichi di consulenza)

1. Per gli approfondimenti tecnico-specialistici e per il supporto consultivo, l'amministrazione regionale può avvalersi di:

a) consulenti del Presidente

La Giunta regionale può conferire incarichi, nel numero massimo di cinque, per lo studio e la soluzione di questioni istituzionali connessi allo svolgimento delle funzioni proprie del Presidente della Giunta a soggetti di comprovata professionalità, previa individuazione dell'ambito istituzionale, della durata, del compenso e dei casi di risoluzione anticipata. Gli incarichi decadono con l'entrata in carica della nuova Giunta regionale a seguito di elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale;

b) comitati tecnico-scientifici

La Giunta regionale può costituire comitati tecnico-scientifici a carattere consultivo individuandone la composizione, la durata, nonché le modalità di funzionamento e di conferimento di incarico a eventuali esperti esterni all'amministrazione in qualità di componenti di tali comitati. Ogni comitato decade con l'entrata in carica della nuova Giunta regionale a seguito di elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale;

c) consulenze professionali

La Giunta regionale, per l'approfondimento di questioni richiedenti specifica competenza professionale o iscrizioni in albi professionali, ove non sia possibile provvedere con le strutture dell'amministrazione regionale, può conferire incarichi professionali con finalità e oggetto individuati e previa determinazione del compenso. Ciascun incarico non può superare i dodici mesi, fatto salvo rinnovo espresso, e cessa comunque con l'entrata in carica della nuova Giunta regionale a seguito di elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale.

2. Per gli incarichi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 si provvede previa pubblicazione di avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, di norma all'inizio di ogni legislatura.

3. Per il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo sono rispettate le cause di incompatibilità di cui all'articolo 7 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione).

4. I provvedimenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono comunicati al Consiglio regionale.

Tabella 24 – Rispetto del vincolo del comma 557

Spesa di personale	Media 2011/2013	Rendiconto 2019 impegni
Spese macroaggregato 101	173.644.991,06	157.141.990,26
Spese macroaggregato 103	1.036.764,57	682.430,18
Irap macroaggregato 102	10.896.644,00	10.252.731,74
Altre spese: Spese macroaggregato 104	234.366,67	180.000,00
Altre spese: Spese macroaggregato 109	3.224.627,85	3.380.001,00
Totale spese di personale (A)	189.037.394,20	171.637.153,18
(-) Componenti escluse (B)	-	27.390.794,82
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	189.037.394,20	144.246.358,36
Componenti escluse (B)		
Spese personale ex province		19.770.489,14
Spese personale categorie protette		3.764.295,19
Spese personale comando e Art. 23 Bis		3.157.310,44
Incentivi per la progettazione		34.600,98
AIC - incentivi attività integrative comunitarie		629.498,09
OCDPC - imp 13213/4/5/7		34.600,98
Totale componenti escluse		27.390.794,82

Fonte: Regione Lombardia

Dati in euro

Si riscontra che il limite alla spesa del personale, previsto dall'art. 1, comma 557, L. 27/12/2006, n. 296, risulta rispettato anche ove la spesa stessa non sia stata depurata da alcune voci quali gli incarichi dei consulenti istituzionali del Presidente e gli incarichi del Comitato tecnico scientifico legislativo.

Va soggiunto, al riguardo, che, pur avendo l'Amministrazione asserito che, ai sensi dell'art. 8 della LR 20/2008, i rapporti suddetti rientrano nelle voci escluse dal limite alla spesa del personale, non risulta, tuttavia, dimostrato che i rapporti in questione non abbiano caratteristiche tali da non essere comprese nelle spese di personale di cui all'art. 1, comma 557 della stessa legge n. 296/2006.

La Sezione con una seconda nota istruttoria ha richiesto inoltre agli uffici regionali di dimostrare se le voci che compongono il parametro di raffronto per la verifica del rispetto della norma in questione, ovvero il costo medio 2011-2013 della spesa di personale, sia stato costruito in modo omogeneo rispetto al valore 2019.

La Regione con propria nota del 19 giugno 2020 ha trasmesso una tabella dei capitoli di spesa riguardanti il costo del personale ai fini del comma 557, effettuando una riconciliazione con le voci escluse - note esplicative (2, 3 e 4) - e la voce macroaggregato.

La Sezione riscontra che alcune voci incluse nel calcolo della media del personale 2011/2011/2013, valevole ai fini del rispetto del limite, sono state escluse nel calcolo della spesa 2019 e precisamente:

Tabella 25 - Spese triennio 2011-13 incluse ai fini del rispetto del comma 557

spese incluse ai fini del rispetto del comma 557	Capitoli di spesa	Impegnato 2011	Capitoli di spesa	Impegnato 2013	macroaggregato 2019
Spese per espletamento concorsi per assunzione di personale		90.807,39	313	8.238,99	103
acquisizione, reintegro e conservazione dei dispositivi di protezione individuali e collettivi, attrezzature di sicurezza e soccorso e materiale informativo		5.765,26	5362	20.000,00	103
sorveglianza sanitaria relativa al personale dipendente	6566	784.766,00	7908	202.852,00	103
Totale		881.338,65		231.090,99	

Dati in euro

Fonte: Regione Lombardia

Elaborazione: Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia

Le stesse spese nel 2019 sono state escluse dal calcolo:

Tabella 26 - Spese 2019 escluse ai fini del rispetto del comma 557

Descrizione spesa	nota*	impegnato 2019	macroaggregato
espletamento di concorsi per l'assunzione di personale	1	8.898,75	103
acquisizione, reintegro e conservazione dei dispositivi di protezione individuali e collettivi, attrezzature di sicurezza e soccorso e materiale informativo e ausili personali prescritti dal medico competente	1	44.574,45	103
sorveglianza sanitaria relativa al personale dipendente	1	236.470,35	103
Totale		289.943,55	
*Capitoli rilevati fino al 2018 che non si ritiene siano da valorizzare ai fini del rendiconto della spesa di personale nel 2019 in quanto da ulteriori approfondimenti non risultano ricadenti nella spesa di personale neanche ai fini della rilevazione del conto annuale			

Fonte: Regione Lombardia

Dati in euro

Elaborazione: Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia

La Sezione osserva che, seppure per un importo che in ogni caso non influenza il rispetto del limite di spesa, i dati non sono omogenei nel confronto.

Di seguito si riportano le tabelle rappresentanti le componenti di spesa incluse ed escluse per il triennio di riferimento (2011/2013) ai fini del rispetto dell'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006.

Tabella 27 - Spese triennio 2011-13 incluse ai fini del rispetto del comma 557

Causale	Capitoli di spesa	Impegnato 2011	Capitoli di spesa	Impegnato 2013	Macroaggregato 2019
Spese per le competenze fisse del personale delle categorie A-B-C-D compreso i comandi	302	57.500.000,00	7705	50.342.869,48	101
Competenze fisse del personale con contratto formazione lavoro	302	100.000,00	7710	32.325,59	103
Assegni familiari e oneri personale ante 73	302	400.000,00	7714	215.507,00	101
Spese per le competenze accessorie del personale delle categorie A-B-C-D.	303	13.293.000,00	7706	12.179.388,39	101
Spese per il trattamento economico del personale delle segreterie dei componenti della giunta	306	7.051.000,00	7711	4.818.155,77	101
Straordinari personale autista a disposizione degli amministratori	306	400.000,00	7707	16.016,23	101
Trattamento economico di missione del personale delle segreterie dei componenti della giunta	306	549.000,00	7712	11.523,46	103
Spese per espletamento concorsi per assunzione di personale		90.807,39	313	8.238,99	103
Spesa per la istituzione e la gestione di servizi di mensa per il personale regionale (fornitura T.R.)	321	5.400.000,00	321	3.348.434,63	101
Rtrasferimenti a enti e agenzie regionali (Eupolis)			10017	703.100,00	104
Spese per il trattamento economico e previdenziale del personale non dipendente in servizio presso la Giunta.	915	3.200.000,00	7708	3.273.883,55	109
Spese per attività assistenziali, sanitarie, culturali, ricreative e provvidenze varie a favore del personale regionale.	1011	2.700.000,00	1011	2.500.650,74	101
Spese per il pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, tributari a carico della Regione.	1316	36.000.000,00	7713	35.094.524,36	101
Oneri tributari derivanti dall'introduzione dell'IRAP	2140	11.429.000,00	2140	9.404.031,43	102
Spese per il trattamento economico dei giornalisti dell'Agenzia Stampa	3251	2.100.000,00	7715	1.379.106,39	101
Spese per borse di studio per il tirocinio di neolaureati e neodiplomati universitari (per 9 borsisti)	4062	20.000,00	7716	47.721,96	103
Spese per trattamento economico dei direttori	4157	7.500.000,00	7717	7.866.286,71	101
Spese per il trattamento economico fisso dei dirigenti	4298	8.200.000,00	7718	6.817.658,35	101
Spese per trattamento economico del personale regionale dell'area quadri	4536	18.000.000,00	7719	17.002.848,75	101
Fondo retribuzione posizione e risultato dirigenti - art. 26 e 27 c.c.n.l. (reiscrizioni)	5356	10.900.291,66	7720	10.095.672,87	101
Fondo retribuzione posizione e risultato area quadri e professional.	5357	9.329.600,00	7721	9.122.631,61	101
Risoluzione consensuale dirigenza (fatta riduzione di 300000 per il 2006)	5358	0,00	5358	0,00	101
oneri relativi all'attività dell'avvocatura regionale		750.000,00	4455	767.835,98	101
IRAP a carico della regione su compensi corrisposti a lavoratori autonomi	4297	200.000,00	7916	27.900,57	102
contributi previdenziali a carico della regione su compensi corrisposti a lavoratori autonomi			7917	6.557,02	101
acquisizione, reintegro e conservazione dei dispositivi di protezione individuali e collettivi, attrezzature di sicurezza e soccorso e materiale informativo		5.765,26	5362	20.000,00	103
sorveglianza sanitaria relativa al personale dipendente	6566	784.766,00	7908	202.852,00	103
Totali		195.903.230,31		175.305.721,83	
valore medio dell'impegnato nel triennio 2011-2011-2013				189.037.394,15	
tetto massimo della spesa di personale per la programmazione triennale dei fabbisogni di personale, ex comma 557-quater dell'art. 1 della legge n. 296/2006					

Fonte: Regione Lombardia

Dati in euro

Tabella 28 – Spese escluse triennio 2011-2013

Causale	Capitoli di spesa	Impegnato 2011	Capitoli di spesa	Impegnato 2013	Confronto Macroaggregato	Note
Spese per il trattamento economico di missione e rimborso spese di viaggio, vitto e pernottamento del personale regionale	304	1.914.000,00	304	1.108.374,96	103	2
Spese per corsi di preparaz., formaz., aggiornam. e perfezionam. del personale, spese acquisizione di beni e servizi strumentali	548	983.585,45	548	214.766,61	104	3
Quote associative nell'ambito della formazione			10016	5.420,00	103	2
Contributo per l'attività negoziale dell'ARAN		10.450,10	4865	10.115,30	103	2
Fondo interno da ripartire al personale regionale per la progettazione di opere e lavori		120.582,16	4595	115.844,38	101	4
formazione del personale della giunta regionale per gli obblighi a carico del datore di lavoro ai sensi dei dd. lgss. 626/94 e 242/96			7909	458.591,25	103	2
Scuola di Alta Amministrazione		305.000,00	8995	265.000,00		

Fonte: Regione Lombardia

Dati in euro

Il limite di spesa (art. 1, commi da 557 a 557quater, della legge 296/2006) sembra rispettato ma i dati di riferimento (media anni 2011-2011-2013) non sono omogenei con quelli 2019. Con nota del 25 giugno 2020 "Integrazione Ns nota prot 5239 del 19 giugno 2020- area istituzionale/composizione della spesa di personale" registrata al protocollo generale della Sezione con il numero 10289, la Regione ha comunicato che in merito alle voci relative a:

- espletamento di concorsi per l'assunzione di personale € 8.898,75;
- acquisizione, reintegro e conservazione dei dispositivi di protezione individuali e collettivi, attrezzature di sicurezza e soccorso e materiale informativo e ausili personali prescritti dal medico competente € 44.574,45;
- sorveglianza sanitaria relativa al personale dipendente € 236.470,35

le stesse devono considerarsi, per l'anno 2019, al fine di garantire omogeneità nel confronto dei dati, incluse nel calcolo poiché seppur *"correttamente escluse, in quanto non attinenti strettamente alla spesa di personale,"* risultano, al contrario, inserite per il calcolo della media del triennio 2011-2011-2013.

Alla luce di quanto sopra, per il 2019, il calcolo definitivo della spesa di personale ai fini del rispetto dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006 può essere rappresentato nella seguente tabella.

La differenza di € 73.990,95 è riferita alle voci incluse nel progetto di legge (PDL) di Rendiconto 2019, relative alle consulenze istituzionali ex legge regionale 20/2008, ed escluse

nell'ultima comunicazione dell'Amministrazione regionale (€ 215.952,60), nonché alle voci escluse nel PDL, relative alla sorveglianza sanitaria relativa al personale dipendente, all'acquisizione, reintegro e conservazione dei dispositivi di protezione individuali e collettivi, attrezzature di sicurezza e soccorso e materiale informativo e ausili personali prescritti dal medico competente e all'espletamento di concorsi per l'assunzione di personale, e incluse nella nota suddetta (€ 289.943,55).

Tabella 29 - Rispetto del vincolo del comma 557 (anno 2019) - Dati omogenei (importo finale) e differenza

Spesa di personale	Media 2011/2013	Rendiconto 2019	Rendiconto 2019	differenza
		Impegni segnalati con prima nota istruttoria	impegni segnalati con nota integrativa del 25 giugno - Regione Lombardia	
Spese macroaggregato 101	173.644.991,06	157.141.990,26	157.141.990,26	0,00
Spese macroaggregato 103	1.036.764,57	682.430,18	756.421,13	73.990,95
Irap macroaggregato 102	10.896.644,00	10.252.731,74	10.252.731,74	0,00
Altre spese: Spese macroaggregato 104	234.366,67	180.000,00	180.000,00	0,00
Altre spese: Spese macroaggregato 109	3.224.627,85	3.380.001,00	3.380.001,00	0,00
Altre spese: da specificare.....				0,00
Altre spese: da specificare.....				0,00
Totale spese di personale (A)		171.637.153,18	171.711.144,13	73.990,95
(-) Componenti escluse (B)		27.390.794,82	27.390.794,82	0,00
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	189.037.394,20	144.246.358,36	144.320.349,31	73.990,95
Componenti escluse (B)				
Spese personale ex province		19.770.489,14	19.770.489,14	
Spese personale categorie protette		3.764.295,19	3.764.295,19	
Spese personale comandato e Art. 23 Bis		3.157.310,44	3.157.310,44	
Incentivi per la progettazione		34.600,98	34.600,98	
AIC - incentivi attività integrative comunitarie		629.498,09	629.498,09	
OCDPC - imp 13213/4/5/7		34.600,98	34.600,98	
Totale componenti escluse		27.390.794,82	27.390.794,82	

Fonte: Regione Lombardia

Dati in euro

Elaborazione: Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia

In conclusione, la modifica al calcolo del limite della spesa di personale, trasmessa dalla Regione il 25 giugno 2020, riguarda il macroaggregato di spesa n. 103, che, come evidenziato nella tabella precedente, passa da 682.430,18 euro a 756.421,13 euro, rideterminando la spesa di personale, al lordo delle componenti escluse, in 171.711.144,13 euro. In ogni caso il limite di spesa risulta rispettato ma la modifica è stata resa necessaria per rendere omogenei e

quindi confrontabili i dati dell'esercizio 2019 con la media 2011/2011/2013 che, per dettato normativo, rappresenta il valore di riferimento.

4.3.2 I limiti di spesa per lavoro flessibile

Il Collegio dei revisori ha verificato che, come si evince dalla tabella seguente, anche per il 2019 la spesa impegnata sul lavoro flessibile **non rispetta** il vincolo imposto dall'art. 9 comma 28 del DL 78/2010²⁵, il quale prescrive che la spesa per lavoro flessibile non possa superare il 50% di quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

²⁵ L'art. 9 comma 28 del DL 78/2010 prevede che: "A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (107), per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009."

Tabella 30 – Rispetto art. 9 comma 28 D.L. 78/2010 – personale non di ruolo

Tipologie		Impegni 2009	Impegni 2017	Impegni 2018	Impegni 2019
Segreterie politiche	Personale a tempo determinato ((Bruxelles)	550.000,00	374.240,00	381.857,93	288.539,46
	Personale a tempo determinato (giornalisti CCNL Funzioni Locali)			168.315,95	237.652,10
	Personale in convenzione	0			
	Contratti formazione – lavoro	1.000.000,00			
	Tempi determinati	1.987.905,24	4.617.162,54	4.254.572,98	4.684.798,79
	Cococo	3.409.980,69	811.551,29	488.550,89	466.477,58
	Novativi	1.641.957,03	423.575,54	199.028,34	165.875,00
	Comando	0	0	0	
Totale		8.589.842,96	6.226.529,37	5.492.326,09	5.843.342,93

Dati in euro

Fonte: Regione Lombardia

Pertanto, il limite non è rispettato neanche con l'innalzamento del 10%, previsto dalla medesima disposizione nel caso la regione, come la Lombardia, rispetti i parametri di cui all'art. 1, comma 466, della L. 232/2016. Il calcolo, infatti, risulta il seguente ed evidenzia uno sfioramento di 1.118.929,30 euro.

Tabella 31 – Rispetto limite art. 9, co. 28 – versione revisori

Voce	Importo
spesa impegnata anno 2009	8.589.842,96
a) tetto di spesa 50%	4.294.921,48
b) maggiorazione 10% art1 c. 479 lett.c) L. 232/2016	429.492,15
c) limite di spesa (a+b)	4.724.413,63
spesa impegnata anno 2016	6.256.756,17
spesa impegnata anno 2017	6.226.529,37
spesa impegnata anno 2018	5.492.326,09
d) spesa impegnata anno 2019	5.843.342,93
e) sfioramento anno 2019 (d-c)	1.118.929,30

Dati in euro

Fonte: Relazione collegio revisori sul rendiconto 2019 della Regione Lombardia

La Regione Lombardia, come già riferito anche nel giudizio di parifica del Rendiconto 2018, ritiene di aver comunque assolto il raggiungimento del parametro relativo alle assunzioni a tempo determinato attraverso la formula alternativa prevista dall'art. 6, comma 20, del DL

78/2010²⁶, dalla cui applicazione risulta uno spazio finanziario gestibile superiore allo sforamento in materia di lavoro flessibile, come risulta dalla seguente tabella.

Tabella 32 – Rispetto limite art. 9, co. 28 in forma alternativa

Voce	Tetto di legge	Impegnato 2019	scostamento
Consumi intermedi	8.897.225,00	3.479.490,73	5.417.734,04
Mobili e arredi	511.860,00	202.319,51	309.540,48
Spazio finanziario gestibile			5.727.274,52
Sforamento della spesa ex art. 9, co. 28, DL 78/2010			1.118.929,30

Dati in euro

Fonte: Relazione collegio revisori sul rendiconto 2019 della Regione Lombardia

D'altra parte, il Decreto del MEF n. 231219 del 21.10.2019 ha riconosciuto alla Regione Lombardia i benefici previsti dall'art. 6, comma 20 citato, per aver registrato un rapporto inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente, al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno, come riportato nella tabella allegata al decreto stesso, di seguito riportata.

²⁶L'art 6 comma 20 del D.L. n. 78/2010 dispone: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore delle regioni a statuto ordinario è accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono volontariamente alle regole previste dal presente articolo. Ai fini ed agli effetti di cui al periodo precedente, si considerano adempienti le Regioni a statuto ordinario che hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno e che hanno rispettato il patto di stabilità interno. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti modalità, tempi e criteri per l'attuazione del presente comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano due rappresentanti delle Assemblies legislative regionali designati d'intesa tra loro nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Il rispetto del parametro è considerato al fine della definizione, da parte della regione, della puntuale applicazione della disposizione recata in termini di principio dal comma 28 dell'articolo 9 del presente decreto. In aggiunta alle risorse accantonate ai sensi del secondo periodo, a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2033 è stanziato un importo di 50 milioni di euro annui finalizzato a spese di investimento, da attribuire alle regioni a statuto ordinario che hanno rispettato il parametro di virtuosità di cui al terzo periodo secondo i criteri definiti con il decreto di cui al quarto periodo."

Modalità attuative dell'articolo 6, comma 20 , del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

RIPARTO RISORSE (ANNO 2018)

REGIONI ADEMPIENTI	INDICATORI REGIONI ADEMPIENTI	SCOSTAMENTI DALLA MEDIA	SCOSTAMENTI PERCENTUALI	Ripartizione risorse accantonate in proporzione allo scostamento degli indicatori dalla media
	(1)	(2) = Media nazionale - (1)	(3) = (2)/TOTALE(2)	(4) = (3)*TOTALE(4)
LAZIO	1,54%	0,05%	3,95%	8.448
LIGURIA	1,60%	0,00%	0,16%	349
LOMBARDIA	0,70%	0,90%	64,94%	138.977
VENETO	1,17%	0,43%	30,95%	66.225
MEDIA NAZIONALE	1,60%	1,39%	100,00%	214.000

Fonte: tabella allegata al Decreto MEF n. 231219 del 21.10.2019

Infine, il collegio dei revisori rammenta che con l'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 545, della legge di bilancio 2020 n. 160/2019, l'articolo 9, comma 28, è stato modificato, stabilendosi che "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009".

4.3.3 I limiti assunzionali

L'art. 3²⁷, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, successivamente modificato dall'art. 14-bis²⁸, comma 1, lett. a), del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, disciplina il regime ordinario delle assunzioni a tempo indeterminato delle regioni.

A decorrere dall'anno 2018 le Regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Ai sensi del comma citato, inoltre, a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un

²⁷ D.L. 24/06/2014, n. 90

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

(...) Convertito dalla legge n. 114 del 2014

Art. 3 (Semplificazione e flessibilità nel turn over)

5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.

²⁸ D.L. 28/01/2019, n. 4 Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26

Art. 14-bis. Disciplina delle capacità assunzionali delle regioni, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché degli enti locali

In vigore dal 30 marzo 2019

1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, quinto periodo, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni» e le parole: «al triennio precedente» sono sostituite dalle seguenti: «al quinquennio precedente»;

b) dopo il comma 5-quinquies sono inseriti i seguenti: «5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over. 5-septies. I vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi». 2. In considerazione degli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 del presente decreto e della necessità di garantire i livelli essenziali delle prestazioni, gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale possono procedere all'assunzione delle professionalità occorrenti, anche tenendo conto delle cessazioni di personale che intervengono in corso d'anno, purché in linea con la programmazione regionale e nel rispetto dei piani triennali dei fabbisogni di personale approvati dalle regioni di appartenenza e dell'articolo 17, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 3. Le previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente.

In relazione alle modalità di calcolo del predetto limite, lo stesso decreto legge n. 90/2014, come modificato in sede di conversione, all'art 3 comma 5-sexies prevede che "(p)er il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo *turn-over*".

In sede istruttoria, la Regione ha comunicato i dati del *turn over*, aggiornando al 2019 la tabella, che di seguito si riporta, con le unità di personale cessate dal servizio e le assunzioni effettuate.

Tabella 33 - Turn over 2017-2019

	Cessazioni comparto anno 2017 (risparmi su 12 mesi)		Assunzioni comparto anno 2018 (spesa su 12 mesi)		Cessazioni comparto anno 2018 (risparmi su 12 mesi)		Assunzioni comparto anno 2019 (spesa su 12 mesi)	
	N° cessati	Importo	N° assunti	Importo	N° cessati	Importo	N° assunti	Importo
Cat. B1	4	168.304,48			4	168.921,64	1	42.230,41
Cat. B3	10	434.655,00			9	392.578,11	1	43.619,79
Cat. C	33	1.499.700,18	4	181.781,84	40	1.823.990,00	24	1.094.394,00
Cat. D1	28	1.347.684,24	1	48.131,58	63	3.042.009,81	17	820.859,79
Cat. D3	25	1.322.115,50			27	1.432.050,57	1	53.038,91
Totale comparto	100	4.772.459,40	5	229.913,42	143	6.859.550,13	44	2.054.142,90

Fonte: Regione Lombardia

In conclusione, preso atto dei dati forniti dalla Regione Lombardia e verificato che la spesa del personale risulta correttamente parametrata a 12 mesi, è emerso che nel 2019 i limiti assunzionali, ex art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014, appaiono rispettati, in quanto il risparmio di spesa, derivante dalle 143 unità del comparto cessate nell'anno 2018, ammontano a 6.859.550,13 euro, importo che supera la spesa per le nuove assunzioni del 2019 (44 unità), pari a 2.054.142,90 euro.

4.3.4 Il reclutamento

Rispetto alla normativa applicabile alle Regioni per l'anno 2019, come sopra tratteggiata nelle linee fondamentali, la capacità assunzionale per gli anni 2019 e 2020, ai sensi del combinato disposto di cui al sopracitato articolo 1, comma 228, Legge 208/2015 ed articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014, è pari al 100 per cento del valore delle cessazioni verificate nel 2018 e di quelle programmate per il 2019.

Di recente il DL 34/2019, all'art 33²⁹, ha introdotto una revisione delle modalità atte ad individuare la capacità assunzionale, che viene svincolata dall'evento della cessazione per essere subordinata a parametri finanziari individuati con Decreto Ministeriale³⁰.

Sulla base di tale prospettiva, la Regione Lombardia già in sede di parifica del Rendiconto 2018 aveva evidenziato di voler avviare un processo di revisione finalizzato all'individuazione di profili professionali più coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente. Tale processo avrebbe dovuto garantire *il giusto equilibrio in termini quantitativi e qualitativi, puntando su nuove professionalità legate all'ambito dell'ICT, della statistica, esperti di gestione aziendale, sociologi e profili tecnici, in grado di analizzare i trend di sviluppo e consentire la pianificazione e realizzazione dei migliori interventi finalizzati alla crescita, che possano affiancare le competenze più tradizionali.*

La Regione aveva anche comunicato che, in attuazione della programmazione triennale vigente, era stato pubblicato un primo avviso di mobilità dall'esterno per la ricerca di **52 unità** di personale (Decreto dirigenziale 16329/2017, pubblicato sul BURL serie avvisi e concorsi n. 52 del 27 dicembre 2017), ai sensi dell'ex art. 30, comma 1, D.Lgs. 165/2001, così suddivise:

- 5 unità di categoria B3
- 40 unità di categoria C
- 7 unità di categoria D1.

²⁹ D.L. 30/04/2019, n. 34 **Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.**
Art. 33. Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria
In vigore dal 1° marzo 2020

1. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

³⁰ **Decreto 03.09.2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 258 del 4.11.2019.**

Successivamente era stato pubblicato un secondo avviso di mobilità dall'esterno per la ricerca di **80 unità** di personale (Decreto dirigenziale 17183/2018, pubblicato sul BURL serie avvisi e concorsi n. 48 del 28 novembre 2018), ai sensi dell'art. 30 comma 2 bis D.Lgs. 165/2001, così suddivise

- 5 unità di categoria B3
- 30 unità di categoria C
- 45 unità di categoria D

La Regione aveva segnalato che per il primo concorso erano pervenute 317 domande e per il secondo 279 domande, con assenza, però, di candidature per uno dei profili per il quale si sarebbe proceduto mediante attivazione di un concorso pubblico.

Riferiva inoltre che a dicembre 2018, a seguito di quanto previsto dal nuovo CCNL, è stato bandito un concorso per la stabilizzazione dei **giornalisti**, ai sensi dell'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 75/2017,³¹ per la copertura di 7 posti categoria D profilo professionale Giornalista specializzato ex art. 18 bis comma 5 lettera b CCNL vigente (Decreto dirigenziale n. 931/2019 pubblicato sul BURL serie avvisi e concorsi n. 5 del 30 gennaio 2019) e per la copertura di 4 posti categoria C profilo professionale Giornalista ex art. 18 bis comma 6 CCNL vigente (Decreto dirigenziale 929/2019 pubblicato sul BURL serie avvisi e concorsi n. 5 del 30 gennaio 2019).

Inoltre, nel 2018 per le esigenze dell'ufficio della Delegazione di Bruxelles era stata attivata la procedura per l'assunzione a tempo determinato di **5 unità** di personale di cui 1 unità di categoria C e 4 unità di categoria D, con la pubblicazione del Decreto dirigenziale n.16677/2018 del sul BURL serie avvisi e concorsi n. 47 del 21 novembre 2018. La procedura si è conclusa a febbraio 2019 ed è stata avviata l'assunzione del personale.

La Regione comunicava inoltre: *nel corso del 2019, in attuazione a quanto previsto dal Programma triennale del fabbisogno di personale comparto, saranno attivate ulteriori procedure per coprire fabbisogni quantificati in 152 unità, di cui 1 di categoria B1, 4 di categoria B3, 67 di categoria C e 80 di categoria D, auspicando altresì la possibilità di mettere in atto alcune innovative idee in ordine al reclutamento di risorse umane con modalità più efficaci in particolare per far fronte alla progressiva riduzione, dal 2012, della consistenza dell'organico del comparto di almeno 450 unità (escluso il personale trasferito dalle Province a seguito dell'attuazione della riforma Delrio) e della dirigenza di almeno 30 unità, al netto dei Dirigenti trasferiti dalle Province.*

Al riguardo la Regione precisava che, *ai sensi della vigente normativa è necessario il previo avvio delle procedure di mobilità, sino al permanere delle prescrizioni di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001, come da ultimo interpretate dalla Cassazione sez. lavoro n. 12559/2017, ovvero mobilità prodromica anche allo scorrimento delle graduatorie. Si richiama a tal fine l'esclusione delle procedure*

³¹ **L'art. 20 comma 2 del D.Lgs 75/2017** dispone: 2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti: a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

di mobilità per le assunzioni finalizzate alla stabilizzazione (fatta salva l'applicazione dell'articolo 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001), in attuazione delle previsioni di cui alla circolare DFP n. 3/2017.

Stanti le dinamiche assunzionali innestate dalla Regione a partire dal 2018, in fase istruttoria è stato chiesto un aggiornamento circa le prospettive di nuove assunzioni e l'eventuale adozione di metodi innovativi di selezione del personale.

Al riguardo la Regione ha comunicato quanto segue.

Con l'entrata in vigore dell'articolo 3 comma 8 della Legge 19 giugno 2019 n. 56³² il vincolo delle mobilità prodromiche all'avvio dei concorsi pubblici è stato reso facoltativo e pertanto la Regione Lombardia ha adottato una pianificazione del fabbisogno che contempla quale modalità di reclutamento primario il concorso.

Al fine di conseguire un più efficace ricambio generazionale la Regione ha scelto inoltre di investire nello strumento del Contratto di Formazione e Lavoro per n. 35 unità per la Categoria D - profilo amministrativo (età massima per candidarsi 32 anni), considerato il sopravvenire dell'articolo 1, comma 545, della legge di bilancio 2020 n. 160/2019³³, che ha modificato l'articolo 9, comma 28, in tal senso : *“Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009”*.

La Regione, per ragioni di efficacia, efficienza ed economicità, ha scelto di programmare concorsi unici, per l'intera validità della pianificazione del personale.

Con d.g.r. n. XI/2879 del 24/02/2020 “IV Provvedimento Organizzativo 2020” Allegato B è stata prevista, ad integrazione delle forme di reclutamento già previste nel “Piano Triennale del Fabbisogno del personale del comparto e della dirigenza - triennio 2019-2021”, in considerazione del sopravvenire dell'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019 n.

³² L. 19/06/2019, n. 56

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 giugno 2019, n. 145.

Art. 3. Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione

In vigore dal 19 maggio 2020

8. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

³³ L. 27/12/2019, n. 160

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.

Art. 1 - Comma 545

In vigore dal 1° gennaio 2020

545. All'articolo 9, comma 28, settimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: « non si applicano » sono inserite le seguenti: « alle regioni e »

160³⁴, la possibilità di scorrimento delle proprie graduatorie concorsuali, nonché, per il personale del comparto, l'eventuale scorrimento di graduatorie concorsuali di altri enti ai sensi dell'art. 3 comma 61 della legge 24 dicembre 2003 n. 350.

Al fine di affrontare necessità organizzative di particolare urgenza e/o ricerche di competenze specifiche, la Regione considera la possibilità di avviare procedure di mobilità ordinaria, tenuto conto delle priorità di inquadramento riconosciute in capo ai dipendenti in posizione di comando, o attivazione degli istituti di assegnazione temporanea, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 30, comma 2 sexies, del D.Lgs. n. 165/2001³⁵, nonché dare corso ad eventuali richieste di ricostituzione del rapporto di lavoro.

L'Amministrazione regionale ha inoltre esercitato la facoltà dell'avvio delle progressioni di carriera di cui all'articolo 22, comma 15, del D.Lgs. 75/2017, successivamente modificato dall'art. 1, comma 1-ter del D.Lgs. 162/2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8³⁶, destinando a tale istituto fino ad un massimo del 30% delle assunzioni complessive previste rispettivamente per le Categorie B3, C e D, nel rispetto dei posti

³⁴ L. 27/12/2019, n. 160

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.

Art. 1 - Comma 147

In vigore dal 1° gennaio 2020

147. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:

a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;

b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;

c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.

³⁵ **Dlgs n. 165/2001, art. 30 comma 2-sexies:** "Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto".

³⁶ **D.Lgs. 25/05/2017, n. 75**

Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 giugno 2017, n. 130.

Art. 22. Disposizioni di coordinamento e transitorie

In vigore dal 1° marzo 2020

15. Per il triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore

individuati per ciascuna annualità, nella precedente Programmazione Triennale 2018-2020 e nella presente programmazione 2019-2021 e con conseguente rideterminazione in riduzione dei posti da reclutare mediante concorso o mobilità, nonché con corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno nei pubblici concorsi, prevedendo anche per tali procedure un'unica sessione di prove selettive, a valere sul triennio 2020-2022.

Per il comparto nel biennio 2019-2020 sono state previste 250 assunzioni e sono attualmente in corso le seguenti procedure concorsuali:

- concorso unico 38 unità di personale categoria D – profilo specialista area tecnica (indirizzo agrario, forestale) di cui 30 posti presso la Giunta Regionale della Lombardia e 8 posti presso Ersaf (Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste) – previsto nella vecchia programmazione triennale 2018-2020;
- concorso pubblico 70 posti categoria C - profilo assistente area amministrativa;
- concorso pubblico 58 posti categoria C - profilo assistente area tecnica;
- concorso pubblico 31 posti categoria D - profilo specialista area tecnica;
- selezione pubblica 35 posti con contratto di formazione e lavoro 24 mesi categoria D - profilo specialista area amministrativa;
- avviso pubblico comando a tempo pieno della durata di 12 mesi di n. 5 unità categoria giuridica D

A fronte delle prospettive illustrate circa l'avanzamento del piano delle assunzioni 2019-21 e 2020-22, questa Sezione ha rilevato l'assenza di comunicazioni riguardo agli esiti delle procedure di mobilità esterna avviate nel 2018. In fase di controdeduzioni, la Regione ha fornito tali indicazioni, che la Sezione ha riportato nella seguente tabella, ponendole poi a confronto con i dati del turn over comunicati in istruttoria.

Tabella 34 – Esiti procedimenti assunzionali 2018

Procedura di reclutamento	Cat. B3	Cat. C	Cat. D/D1	Totale bandi	Assunti
mobilità esterna ex art. 30, comma 1, d.lgs. 165/2001	5	40	7	52	45
mobilità esterna ex art. 30, comma 2-bis, d.lgs. 165/2001	5	30	45	80	62
TOTALE MOBILITÀ				130	107
riservato alla stabilizzazione di personale, area comparto, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, D.lgs. N.75/2017 - categoria "C", Profilo Professionale "Giornalista" ex art. 18-bis CCNL 21 maggio 2018		4		4	4
bando di concorso riservato alla stabilizzazione di personale, area comparto, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, D.lgs. N.75/2017, per la copertura di 7 posti di categoria "D", Profilo Professionale "Giornalista specializzato" ex art. 18-bis CCNL 21 maggio 2018, comma 5 lett. b),			7	7	5
TOTALE STABILIZZAZIONI				11	9
TOTALE ASSUNZIONI					116
concorso unico pubblico, per esami tempo pieno e indeterminato			38	38	Settembre 2020
avviso pubblico per l'assunzione presso la Giunta regionale della Lombardia – Delegazione di Bruxelles tempo determinato				5	5

Fonte: Regione Lombardia (controdeduzioni nota del 7 luglio 2020)

Elaborazione: Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia

Tabella 35 – Assunzioni 2019 (parte della tab. 33 -Turn over 2017-2019)

Assunzioni comparto anno 2019 (spesa su 12 mesi)		
Comparto	N° assunti	Importo
Cat. B1	1	42.230,41
Cat. B3	1	43.619,79
Cat. C	24	1.094.394,00
Cat. D1	17	820.859,79
Cat. D3	1	53.038,91
Totale comparto	44	2.054.142,90

Fonte: Regione Lombardia

Dal confronto dei dati trasmessi in fase di controdeduzioni con quelli inviati in sede istruttoria, richiamati nella tabella che precede, risulta evidente una discrepanza, che la Regione ha motivato nella nota d'integrazione A1.2020.0224682 del 09/07/2020.

L'Ente comunica che la tabella del turn over trasmessa in fase di prima istruttoria riportava solo le 44 assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nell'anno 2019, che hanno inciso sulla capacità assunzionale dell'Ente. Quindi chiarisce che le assunzioni complessive effettuate nell'anno sono state pari a **109** precisando che 65 sono state finanziariamente neutre in quanto hanno interessato l'istituto della mobilità fra enti sottoposti ai medesimi vincoli assunzionali della Regione Lombardia.

La Regione dettaglia le modalità di assunzione delle 44 unità. Si tratta di:

- n. 13 assunzioni derivanti da concorso pubblico e scorrimento graduatorie vigenti;
- n. 3 inquadramenti comandi da Enti che non hanno i medesimi limiti assunzionali di Regione Lombardia;
- n. 17 mobilità tra Enti "non neutre";
- n. 1 riammissione in servizio, ai sensi dell'articolo 20, comma 10, CCNL Funzioni locali del 2018;
- n. 1 ricostituzione rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del CCNL RAL del 14.09.2000;
- n. 9 stabilizzazioni giornalisti.

A queste assunzioni, incidenti sulla capacità assunzionale, si aggiungono 65 assunzioni c.d. neutre:

- n. 59 assunzioni per mobilità neutra – non erodono capacità assunzionale;
- n. 3 inquadramenti comandi da Enti che hanno i medesimi limiti assunzionali di Regione Lombardia;
- n. 1 mobilità fra Enti con medesimi limiti assunzionali;
- n. 1 mobilità compensativa;
- n. 1 vittima di violenza.

Inoltre, la Regione comunica che le procedure di mobilità esterna avviate nell'anno 2018 (concluse con l'assunzione di 107 dipendenti), si sono perfezionate in parte nell'anno 2018, in parte nel 2019 e, per un dipendente, nell'anno 2020: *con riferimento all'Avviso di mobilità*

per 80 posti, dei 62 soggetti assunti, uno è stato formalmente inquadrato nel 2020, mentre nell'Avviso di mobilità per 52 posti, dei 45 soggetti assunti, 15 sono stati assunti nel 2019 e 30 nel 2018

Da ciò discende che le assunzioni da "mobilità", pari a 76 dipendenti, possano essere rappresentate come nella tabella che segue.

Tabella 36 – Assunzioni in esito alla mobilità 2018

Procedura di reclutamento	Cat. B3	Cat. C	Cat. D/D1	Totale bandi	Totale Assunti	Assunti anno 2018	Assunti anno 2019	Assunti anno 2020
mobilità esterna ex art. 30, comma 1, d.lgs. 165/2001	5	40	7	52	45	30	15	
mobilità esterna ex art. 30, comma 2-bis, d.lgs. 165/2001	5	30	45	80	62		61	1
totale mobilità					107	30	76	1

Fonte: Regione Lombardia (controdeduzioni nota del 9 luglio 2020)

Elaborazione: Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia

Secondo quanto comunicato dalla Regione, di queste assunzioni 44 (dato comunicato in fase di prima istruttoria e confermato in controdeduzioni) incidono sul vincolo normativo, che, come sopra riportato, risulta rispettato. Viceversa, 65 delle 76 assunzioni 2019 per mobilità, ex art. 30, commi 1 e 2-bis³⁷ del d.lgs. 165/2001, avrebbero impatto finanziario neutro sulla spesa pubblica complessiva.

³⁷ D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

Art. 30 Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (Art. 33 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 18 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della legge n. 488 del 1999)

1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità.

2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.

La Sezione osserva che anche la mobilità, ai fini di un censimento delle assunzioni e del numero di dipendenti in rapporto alla dotazione organica, sebbene abbia carattere neutro e non eroda la capacità assunzionale dell'ente, debba essere comunque ricompresa nel numero delle assunzioni effettuate nell'anno seppur con discriminare nei confronti dell'aspetto finanziario e del limite assunzionale.

Riguardo ai cinque dipendenti a tempo determinato, assunti nel 2019 per la Delegazione di Bruxelles, la Regione attesta essere stati inclusi nel calcolo del limite di cui all'articolo 9, comma 28 del DL 78/2010, così come previsto dalla normativa vigente.

Quanto alle procedure concorsuali svolte, la Regione ha precisato che nel 2019 è stato avviato un percorso di digitalizzazione dei concorsi a partire dalla presentazione delle candidature, avvenuta esclusivamente attraverso il sistema informativo regionale dedicato³⁸.

Nel 2019 la Regione ha inoltre proceduto a somministrare, in fase preselettiva, sia test di merito, inerenti alle materie indicate nel bando, sia test che misurino l'attitudine, in coerenza con il profilo ricercato, con l'obiettivo di estendere l'utilizzo anche dei soli test attitudinali in fase preselettiva.

La Regione ha comunicato che, per velocizzare l'acquisizione di nuovi dipendenti anche in considerazione dell'emergenza Covid-19, saranno sperimentate, già relativamente alle procedure in corso nel 2020, misure riguardanti la semplificazione e l'accelerazione dei concorsi pubblici, quali il decentramento delle sedi nelle quali si svolgeranno le prove orali, o l'adozione di modalità telematiche per la selezione dei candidati (prove orali a distanza), sperimentazione che potrebbe diventare modalità di selezione del personale anche per il futuro.

Il percorso sopra delineato è stato avviato con D.G.R. n. XI/2585 del 02/12/2019 "XII Provvedimento Organizzativo 2019" Allegato B che ha approvato il Piano triennale del fabbisogno del personale del comparto e della dirigenza - triennio 2019-2021 (successivamente aggiornato con D.G.R. n. XI/2879 del 24/02/2020 "IV Provvedimento Organizzativo 2020" Allegato B), in coerenza con il Programma Regionale di Sviluppo nonché con il piano delle performance, nel rispetto delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 75/2017 - ulteriormente esplicitate nelle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" (decreto Min. per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 8 maggio 2018 Registrato presso la Corte dei conti il 9 luglio 2018 - Reg.ne - Succ. 1477 pubblicato sulla G.U. n. 173 del 27 luglio 2018). La Regione rappresenta che la pianificazione è stata approvata partendo dall'analisi dei fabbisogni formalizzata da ciascun Direttore e mediante contestuale analisi degli input della produzione e dell'individuazione di indicatori e parametri che hanno consentito di razionalizzare qualitativamente e quantitativamente il fabbisogno del personale, anche con lo scopo di potenziare le funzioni di linea, prestando attenzione alla possibilità di incanalare i fabbisogni in ambiti coerenti per individuare i profili professionali omogenei.

³⁸ www.bandi.servizirl.it

La Regione, in fase di controdeduzioni (nota del 9 luglio), ha confermato che la pianificazione del fabbisogno di personale approvata con d.g.r. 2585 del dicembre 2019 è stata già adottata, *in attuazione delle previsioni di cui al D.L. 30/04/2019, n. 34, art. 33, pertanto a partire dall'annualità 2020, la spesa massima di personale è individuabile in base alla sostenibilità finanziaria ai sensi dell'articolo 33, comma 11, del D.L. 34/2019, e del conseguente Decreto attuativo del 03.09.2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 258 del 4.11.2019.*

Al riguardo, la Sezione richiama il proprio parere, approvato il 28 maggio 2020 con deliberazione n. 74/2020/PAR, che, nel rammentare che l'art. 1, comma 2, del citato decreto attuativo stabilisce che le disposizioni contenute nell'art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019 si applicano con decorrenza dal 20 aprile 2020, chiarisce che "alle procedure assunzionali successive alla data del 20 aprile 2020, in assenza di una disciplina transitoria dettata dal legislatore, va applicata la nuova normativa di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, indipendentemente dalla precedente adozione del piano di fabbisogno, che si configura (...) come strumento flessibile allo *jus superveniens* in materia di spesa del personale".

Si riporta di seguito l'elenco dei concorsi già banditi e delle candidature pervenute, come indicato dalla Regione.

CONCORSO cat. C amministrativo 70 posti

POSTI	CANDIDATURE
70	10586

CONCORSO cat. C tecnico 58 posti

POSTI	CANDIDATURE
58	1679

CONCORSO cat. D amministrativo – CFL 35 posti

POSTI	CANDIDATURE
35	1431

CONCORSO cat. D tecnico – 31 posti

POSTI	CANDIDATURE
31	1916

Con riferimento al personale dirigenziale, per le Regioni a statuto ordinario la capacità assunzionale è stata individuata, sino al 31.12.2019, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014. Per la Regione Lombardia è stata calcolata, per l'anno 2019, tenendo a riferimento le cessazioni intervenute nel 2018. Essa ammonta ad € 1.733.353,05, ma ad oggi non è stata utilizzata. La Regione ha comunque comunicato che per il personale dirigenziale è previsto il reclutamento tramite concorso pubblico di 20 unità, 10 con profilo amministrativo e 10 con profilo tecnico.

5 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nell'ambito del ciclo di parificazione del rendiconto generale della Regione per l'anno 2018, la Sezione aveva approfondito alcuni segmenti gestionali già trattati nelle precedenti parifiche, tra i quali l'assetto organizzativo dell'ente e il rispetto delle norme che recano misure per il controllo di alcune voci di spesa, dedicando inoltre un approfondimento al personale regionale, nel quadro più ampio delle politiche di gestione delle risorse umane come leva fondamentale per il perseguimento delle strategie dell'Ente, assumendo il ciclo delle performance come punto di osservazione privilegiato.

Con riferimento alla parifica del rendiconto 2019 la Sezione ha ritenuto di contenere al massimo le richieste istruttorie rivolte alle strutture regionali, impegnate a far fronte all'emergenza sanitaria Covid-19. Pertanto, con riferimento all'area istituzionale, l'analisi della Sezione, si è incentrata sull'organizzazione regionale e sulla verifica del rispetto delle misure di contenimento della spesa disposte da norme nazionali, specie in tema di costi del personale e di *turn over*.

Il consumo di fattori produttivi

Dall'esame del *budget* dei fattori produttivi assegnati a ciascuna unità organizzativa di livello generale, sebbene si tratti di un esiguo numero di voci (straordinari, missioni, libri, cancelleria e carta), è emerso che il 10,50 per cento delle risorse, pari a 258.300 euro su un totale complessivo di 2.459.891 euro, è destinato alle le sedi territoriali.

A livello aggregato, il *budget* di tali voci nel 2019, già aumentato del 2 per cento nel 2018, ha subito un ulteriore aumento del 7,56 per cento rispetto alla spesa complessiva del 2018, con aumenti più rilevanti della voce Missioni, che, in valore assoluto, è seconda solo alle spese per Straordinari

La serie storica dei dati del costo dei fattori produttivi a consuntivo, nonostante negli ultimi due esercizi risulti incompleta e oggetto di plurime revisioni, lascia emergere un aumento della spesa complessiva nel 2019 (+12,9 milioni di euro), particolarmente accentuato per i servizi, in particolare quelli informatici. Il costo complessivo dei servizi, considerando gli ultimi dati inviati, è pari a 123 milioni di euro, e registra nel 2019 un aumento pari a 11,5 milioni di euro, circa il 10 per cento in più rispetto al 2018.

La Sezione ha osservato che la difficoltà incontrata dalla Regione nel raccogliere i dati sul consumo dei fattori produttivi, soprattutto per singola Direzione generale, come dimostrano il ritardo nell'invio, la ripetuta modifica dei dati e la mancanza dei costi del personale, peraltro pari all'86 per cento circa della spesa, risente dell'assenza di un sistema di contabilità analitica per centri di costo. Benché la Regione abbia riferito che tale tipologia di costi forma oggetto di periodico monitoraggio, la Sezione ritiene che l'implementazione di un sistema integrato di contabilità analitica renderebbe detto monitoraggio più efficiente e puntuale.

Le misure per la riduzione della spesa

Quanto al profilo del costo degli apparati amministrativi, con specifica richiesta istruttoria s'è chiesto alla Regione di relazionare sulle forme di contenimento della spesa pubblica adottate nell'anno con riferimento alle vigenti disposizioni di legge, interpretate secondo i principi emersi dalla giurisprudenza costituzionale.

Si tratta, in particolare, dei limiti alla spesa previsti dall'art. 6, commi da 7 a 9 e da 12 a 14 del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che riguardano, rispettivamente, la riduzione della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre pubblicità e di rappresentanza e per sponsorizzazioni (commi da 7 a 9); per missioni, spese di formazione e per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi (commi da 12 a 14).

Dai dati trasmessi dalla Regione è emerso il pieno rispetto dei suddetti limiti di spesa.

Con riferimento invece alla spesa per mobili arredi, la Regione Lombardia, pur sostenendo che non trova più applicazione la limitazione di cui all'art. 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha comunque comunicato di aver rendicontato una spesa inferiore al limite previgente (impegni 2018 pari a 209.170 euro e 2019 pari a 202.319,51 euro).

La Regione ha inviato i dati trimestrali e annuali dell'indicatore di tempestività dei pagamenti (calcolato in base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014, pari alla media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori) sia della cassa ordinaria che sanitaria. Il dato dimostra che nel 2019 le fatture passive a carico di Regione Lombardia sono state pagate complessivamente con 12,51 giorni di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale.

La Regione Lombardia ha inoltre dato atto di aver implementato e attivato il registro unico delle fatture, così da ottenere il completo monitoraggio del rispetto dei tempi di pagamento e da consentire la trasmissione dei dati relativi ai pagamenti delle fatture alla Piattaforma Certificazione Crediti gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Inoltre, dall'interlocuzione istruttoria, è emerso che la Regione "dal 1° gennaio 2018 è a regime con la piattaforma SIOPE Plus, prevista dall'art 1 comma 533 della legge di bilancio 2017 al fine del monitoraggio puntuale e tempestivo sui pagamenti ed incassi degli enti pubblici per la riduzione dei tempi di pagamento del debito commerciale".

La spesa e la consistenza del personale

Dai dati forniti dalla Regione emerge che, a fronte di una pianta organica pari a 3050 unità di personale del comparto e 200 unità di personale dirigenziale, la Regione Lombardia al 31.12.2019 vedeva presenze (con esclusione del personale in servizio fuori Regione) di:

- 2649 unità di personale del comparto (di cui 2638 di ruolo e 11 in comando);
- 173 dirigenti (di cui 129 di ruolo, 21 in comando, 13 distaccati e 10 esterni a contratto)
- 179 unità di altro personale (personale delle segreterie, distaccati, co.co.co., tempo determinato ecc.).

Dal confronto con gli esercizi precedenti si registra una progressiva riduzione della copertura delle piante organiche: il personale di ruolo del comparto realmente in forza alla Regione al 31.12.2019 è pari a 2649 unità, pari circa all'87 per cento della dotazione organica, in diminuzione rispetto al 31.12.2018 (2739 unità) e al 31.12.2017 (2830 unità).

Si rileva anche una diminuzione del numero dei dirigenti, che al 31.12.2019 risultano pari a 173, contro le 181 presenze del 2018.

I contratti conferiti a dirigenti esterni alla pubblica amministrazione, nel 2019 restano complessivamente contenuti nel numero di dieci, come nel 2018, a fronte degli 11 nel 2017, dei 13 nel 2016, 16 nel 2015 e 17 nel 2014, come riportato nelle precedenti relazioni di parifica. Ciò corrisponde al 5 per cento della pianta organica dirigenziale, pari a 200 unità, e rientra

nel limite posto dall'art. 11, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che prevede il livello massimo del 10 per cento della dotazione organica.

L'andamento e i limiti della spesa del personale

La serie storica relativa alla spesa del personale risulta, nei vari esercizi, composta in modo differente. Ciò non consente una precisa valutazione della tendenza di tale spesa nel tempo. Le discrepanze tra i dati segnalati in istruttoria e i dati contenuti nella Banca dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP), con riferimento al FPV della Missione 1 Programma 10, sono state motivate con una economia di spesa in sede di riaccertamento.

Quanto alla verifica dei tetti di spesa previsti dalle norme, la Sezione osserva che, dai dati forniti dalla Regione, risulta che il limite di cui all'art. 1, commi da 557 a 557^{quater}, della legge 296/2006 è rispettato, ma i dati di riferimento (media triennio 2011/2013) non sono omogenei con quelli 2019.

Al riguardo la Sezione ribadisce la necessità di stabilizzare nel tempo la classificazione delle poste contabili utilizzate per la puntuale verifica del rispetto dei tetti di spesa normativamente previsti, verifica che presuppone il raffronto tra parametri omogenei degli esercizi di riferimento.

È necessario inoltre provvedere all'invio tempestivo e completo di dati istruttori coerenti per consentire a questa Corte confronti affidabili in serie storica, in particolare su un tema di grande rilevanza come il costo del personale.

Si riscontra che il limite alla spesa del personale, previsto dall'art. 1, comma 557, risulta rispettato anche ove la spesa stessa non fosse depurata da alcune voci escluse dal computo, quali gli incarichi dei consulenti istituzionali del Presidente e gli incarichi del Comitato tecnico scientifico legislativo.

Va soggiunto, al riguardo, che, pur avendo l'Amministrazione asserito che, ai sensi dell'art. 8 della LR 20/2008, i rapporti suddetti rientrano nelle voci escluse dal limite alla spesa del personale, non risulta, tuttavia, dimostrato che i rapporti in questione non abbiano caratteristiche tali da non essere comprese nelle spese di personale di cui all'art. 1, comma 557 della stessa legge n. 296/2006.

Ritiene la Sezione che, al fine della verifica del rispetto del vincolo alla spesa di personale (art. 1, co. 557, L. 296/2006), è necessario motivare puntualmente l'esclusione dal novero delle spese di personale i singoli incarichi affidati dall'ente.

I limiti al lavoro flessibile

Neanche nel 2019 la spesa per i rapporti di lavoro flessibile rispetta il vincolo imposto dall'art. 9 comma 28 del DL 78/2010.

La Regione Lombardia, come già riferito anche nel giudizio di parifica del Rendiconto 2018, ritiene di aver comunque assolto al raggiungimento del parametro relativo alle assunzioni a tempo determinato attraverso la modalità alternativa prevista dall'art. 6, comma 20, del DL 78/2010, dalla cui applicazione risulta uno spazio finanziario gestibile superiore allo sforamento in materia di lavoro flessibile.

D'altra parte, il Decreto del MEF n. 231219 del 21.10.2019 ha riconosciuto alla Regione Lombardia i benefici previsti dall'art. 6, comma 20 citato, per aver registrato un rapporto inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente, al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno, come riportato nella tabella allegata al decreto stesso.

I limiti assunzionali e il reclutamento

Nel 2019 i limiti assunzionali ex art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014, appaiono rispettati, in quanto il risparmio di spesa, derivante dalle 143 unità del comparto cessate nell'anno 2018, pari a 6.859.550,13 euro, supera la spesa per le nuove assunzioni del 2019, che ammonta a 2.054.142,90 euro. Le nuove assunzioni, effettuate a vario titolo nell'anno 2019, sono state quantificate in 109, di cui solo 44, come comunicato dalla Regione, hanno usufruito delle risorse "liberate" dalle cessazioni del 2018.

La spesa del personale risulta correttamente parametrata a 12 mesi.

La Regione nel 2019 ha bandito concorsi per diverse figure professionali prevedendo, tra il 2019 e il 2020, 250 assunzioni di personale del comparto e 20 di personale dirigenziale.

La pianificazione del fabbisogno di personale approvata con d.g.r. 2585 del dicembre 2019, secondo quanto comunicato dall'ente, risponde già alle disposizioni dell'art. 33 del DL 34/2019.

